



Comune di Resia

Regione Friuli Venezia Giulia

Piano Regolatore Generale Comunale

Norme di attuazione

Per parere geologico

TESTO IN GRIGIO CORSIVO: NORME VIGENTI

TESTO IN NERO: NUOVO TESTO

Gennaio 2019

arch. Paola Cigalotto

dott. Luca Di Giusto

paola.cigalotto@gmail.com - Udine

PARTE PRIMA CARATTERI DEL PIANO	5
TITOLO I – COSTITUZIONE DEL PIANO	5
Capo 1: Disposizioni generali	5
Art 1.Contenuti, campo di applicazione e principi ispiratori.....	5
Art 2.Documenti costitutivi del Piano	5
Capo 2: Definizioni	6
Art 3.Parametri urbanistici ed edilizi	6
Art 4.Glossario	8
Art 5.Allevamenti a carattere industriale	9
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO	10
Capo 1: Tipi e modi di intervento	10
Art 6.Edificabilità	10
Art 7.Area di pertinenza urbanistica.....	10
Art 8.Tipi di intervento	10
Art 9.Strumenti di attuazione.....	10
Capo 2: Definizione delle opere di urbanizzazione e degli interventi	12
Art 10.Opere di urbanizzazione primaria e secondaria	12
Art 11.Disciplina delle destinazioni d'uso	12
PARTE SECONDA- NORME SPECIFICHE	14
TITOLO III -SISTEMI, AMBITI, ZONE OMOGENEE E DIRETTIVE PER LA PROGETTAZIONE	14
Capo 1 -Disposizioni generali	14
Art 12.Identificazione di sistemi, ambiti e zone omogenee, direttive per la progettazione.....	14
Capo 2 - Norme valide per tutte le zone	15
Art 13.Allevamenti per conduzione familiare	15
Art 14.Serre	15
TITOLO IV – DISCIPLINA DEI SISTEMI, DEGLI AMBITI E DELLE ZONE OMOGENEE	16
Capo 1 SISTEMA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	16
Paesaggio del carsismo, degli ambienti rupestri e nevai.....	16
Art 15.Norme generali zone E e F	16
Art 16.Zona E1.1 (alta montagna – ambienti rupestri)	16
Paesaggio delle casere e praterie di alta quota.....	17
Art 17.Zona E1.2 (alta montagna - casere)	17
Art 18.Zona E3.1 (casera Nische)	18
Paesaggio delle foreste	19
Art 19.Zona E2 (Boschi).....	19
Paesaggio rurale dei prati e pascoli con stavoli	20
Art 20.zona E3.2 (Ambiti degli stavoli e planine di Resia)	20
Paesaggio rurale di fondovalle	22
Art 21.zona E4 (ambiti agricoli zootecnici di fondovalle)	22
Art 22.zona E4.1 (Lok Braida– zona agrosportiva)	25
Capo 2 - SISTEMA INSEDIATIVO	26
Art 23.Disposizioni generali	27
Paesaggi abitati.....	28
Art 24.- Zona B0 (ambiti di interesse storico – Coritis - Stolvizza).....	28
Art 25.- Archi e Portali, fontane.....	30
Art 26.- Edifici isolati.....	30
Art 27.- Zona B1 (aree della Ricostruzione)	31
Art 28.- Zona B2 (di completamento)	32
Art 29.- Zona Vp (Verde privato)	33
Art 30.- Zona H3 (commerciale - Ucea)	34
Art 31.- Zona O (mista);	35

Ambito della produzione	36
Art 32.Zone D (Insediamenti industriali e artigianali).....	36
Art 33.Zona D5 (centraline idroelettriche).....	39
Ambiti ricettivi turistici	39
Art 34.Zone G2 (generalità)	39
Art 35. Zone G2.1, G2.2.....	39
Art 36. Zone G2.3	39
Art 37. Zone G3	40
Capo 3 SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI	40
Art 38.- Zona S (Servizi ed attrezzature collettive).....	40
Capo 4 SISTEMA INFRASTRUTTURALE:	44
Art 39.Rete Viaria	44
Art 40. Piste e percorsi cicloturistici, cammino celeste, via Alpina.....	44
Art. 41.Tracciati di interesse agricolo paesaggistico e turistico ricreativo (sentieri e mulattiere)	44
Art 42.Parceggi	45
CAPO 5 Elementi di interesse ambientale paesaggistico	47
Art 43. Corsi d'acqua (zona fluviale).....	47
Art 44.Mulini	27
Art. 45 Edicole e cappelle votive;	
Art 46. Tracce della Comunità	
..48 Art. 47. ZSC (ex SIC) IT 3320012 Prealpi Giulie Settentrionali e Parco naturale Prealpi	
Giulie	48
Titolo V – Norme finali	49
CAPO 1 VINCOLI E FASCE DI RISPETTO	49
Art 48.Vincolo paesaggistico	49
Art 49.Fasce di rispetto da strade ed infrastrutture	50
Art 50.Reti ed impianti tecnologici, impianti solari, fotovoltaici e impianti a biogas.....	51
Art 51.Zone di vincolo	
idrogeologico.....	52
CAPO 2 NORME FINALI	53
Art 52.Edifici in zona impropria	53
Art 53.Norme transitorie e riferimenti ad altre normative	53
Art 54.Prescrizioni geologiche e idrauliche	53
ALLEGATO Norme PAIR	56

PARTE PRIMA CARATTERI DEL PIANO

TITOLO I – COSTITUZIONE DEL PIANO

Capo 1: Disposizioni generali

Art 1. Contenuti, campo di applicazione, principi ispiratori

Il Piano Regolatore Generale Comunale è redatto in conformità alla L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e si applica all'intero territorio comunale. Detta norme per la conservazione, la modificazione e la trasformazione dei caratteri fisici degli edifici e degli spazi aperti ed in ordine ai loro usi.

Principi ispiratori del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale e fondatori dell'azione pubblica sono la permanenza e lo sviluppo delle attività economiche e di servizio esistenti, la conservazione e recupero della straordinaria ricchezza e diversità biologica e culturale della Val Resia e la *tutela generale dell'ambiente. L'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso formazioni storiche operate dagli uomini, è di interesse pubblico. Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello Regionale e Statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale, al fine di garantirne una corretta fruizione da parte della popolazione.*

Art 2. Documenti costitutivi del Piano

Il Piano Regolatore Generale Comunale è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

tavole:

CARTA DEI VINCOLI SOVRAORDINATI

Carta SINTESI VINCOLI GEOLOGICI (data 2002) aggiornata da estratti Relazione geologica 2018

CARTA DELLE AREE EDIFICATE E URBANIZZATE

AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE E AREE SOGGETTE A VINCOLI PROCEDURALI

PIANO STRUTTURA

ZONIZZAZIONE scala 1:7500 e 1:3000

testi:

OBIETTIVI E STRATEGIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA con CALCOLO CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA MASSIMA

REITERAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO, RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PROCEDURALI E VERIFICA DEGLI STANDARD

NORME DI ATTUAZIONE comprensive di GUIDA AGLI INTERVENTI

RELAZIONE GEOLOGICA VERIFICA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA, GEOSTATICA E IDRAULICA, INVARIANZA IDRAULICA

In caso di contrasto tra tavole a scale diverse, prevalgono le prescrizioni della tavola alla scala di maggiore dettaglio. In caso di contrasto tra tavole e norme, prevalgono le norme.

Capo 2: Definizioni

Art 3. Parametri urbanistici ed edilizi

Per la definizione dei seguenti parametri edilizi e urbanistici, si fa riferimento all'art. 32 del PUR e all'art. 3 della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Per i relativi criteri di calcolo ci si riferisce al suo Regolamento di attuazione (D. P. Reg.20 gennaio 2012 n. 18) e successive modifiche e integrazioni.

3.1. - Superficie territoriale (St)

1) E' la superficie complessiva, misurata in ettari, delle aree edificabili di una stessa zona di Piano Regolatore Generale Comunale, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità.

2) Vanno altresì escluse ai fini del computo delle Superfici territoriali (St) le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, quelle già conteggiate quali pertinenza d'interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni rispetto alla data di adozione del presente Piano Regolatore Generale Comunale.

3.2. - Superficie fondiaria (Sf)

E' costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici.

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere ai fini del computo, il verde ed i parcheggi privati a servizio delle abitazioni.

3.3. - Indice di fabbricabilità territoriale (It)

Esprime il volume massimo o minimo in mc. costruibile per ogni ha di superficie territoriale (St) di cui al precedente punto 3.1.

3.4. - Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

Esprime il volume massimo o minimo in mc. costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) di cui al precedente punto 3.2.

3.5 - Densità territoriale (Dt)

Esprime il rapporto tra gli abitanti insediati od insediabili in una data zona e la sua superficie territoriale espressa in ha.

3.6 - Densità fondiaria (Df)

Esprime il rapporto tra gli abitanti insediati ed od insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf) espressa in mq.

3.7. - Superficie coperta (Sc)

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. g, si definisce superficie coperta (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali. La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1 lett. a) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

3.8. - Superficie utile (Su)

Ai sensi dell'art. 3 della LR19/2009 comma 1, lett. e), si definisce superficie utile (Su) la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1 lett. e) del Regolamento d'attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

3.9. - Superficie accessoria (Sa)

Ai sensi dell'art. 3 della LR/2009 comma 1, lett. f), si definisce superficie accessoria (Sa) la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.

3.10. - Rapporto di copertura (RC)

Esprime il rapporto percentuale tra superficie coperta riferita a tutte le opere edificate o di progetto e la superficie fondiaria (Sf)

3.11. - Altezza degli edifici (H)

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. k), si definisce altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1 lett b) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

3.12. - Altezza utile dell'unità immobiliare (Hu)

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma l), si definisce altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici. Nei locali con pavimento a diversi livelli, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 % dell'area del locale.

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1, lett. c) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

3.14. - Volume Utile (Vu)

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. i), si definisce volume utile (Vu) il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu).

3.15. - Volume tecnico (Vt)

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. j), si definisce volume tecnico (Vt) il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature,

intercapedini, e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.

3.16. - Distanza dai confini (Dcp)

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma **n**), si definisce distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

3.17 - Distanza dalle strade (Ds)

La distanza dal ciglio stradale (Ds) è il divario, espresso in metri, intercorrente tra il ciglio stradale e l'edificio [così come definito dall'art. 3 comma 1 lettera a) della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.]

3.18. - Distacco tra edifici (De)

È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale tra i perimetri della superficie coperta degli edifici contrapposti.

3.19. - Spazi per i parcheggi (Sp)

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. h), si definisce superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1, lett. d) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 4. Glossario

Di seguito sono definiti alcuni termini per la corretta applicazione delle norme del presente PRGC

4.1 – Serre solari

Si definiscono serre solari gli spazi ottenuti mediante chiusura con superfici trasparenti finalizzati alla captazione ed all'accumulo termico dell'energia solare passiva.

La serra solare deve essere integrata e/adossata all'organismo edilizio e deve soddisfare le seguenti condizioni:

- lato più corto (perpendicolare alla superficie maggiormente esposta) di dimensione compresa tra 1 e 3 metri;
- non dovrà essere dotata di impianto di riscaldamento o di raffrescamento;
- le pareti dovranno essere realizzate interamente in vetro, con almeno il 40% della superficie vetrata apribile;
- dovrà essere separata dall'unità immobiliare di pertinenza per mezzo di chiusure opache o trasparenti;
- dovrà essere esposta a Sud con una tolleranza $\pm 45^\circ$;
- dovrà essere dotata di opportune schermature e dispositivi mobili per evitare il surriscaldamento estivo.

Dal punto di vista delle procedure rientrano nelle definizioni della LR 19/2009 all'art. 16, co. 1, lett. k.

4.5. - Tetto giardino

Si intende con "tetto giardino" una copertura a giardino pensile, accessibile, realizzata secondo la norma UNI n. 11235/2007 e succ. modifiche e integrazioni, che deve coprire almeno il 50% della copertura.

4.6. - Ambito di Piano Attuativo Comunale (P.A.C..)

All'interno del P.R.G.C. sono individuati gli ambiti di P.A.C..

Stabilito l'obbligo della progettazione unitaria all'interno del P.A.C., secondo quanto stabilito dalle norme delle singole zone, è ammessa, con opportuna convenzione, la realizzazione del piano per stralci funzionali descritti nel progetto generale, completi di tutte le opere di urbanizzazione e delle dotazioni dei servizi.

4.7 - Volume urbanistico del fabbricato (V)

E' la cubatura complessiva fuori terra. Si ottiene moltiplicando la superficie coperta (S_c) per l'altezza dell'edificio (H).

Sono comprese le parti fuori terra di piani seminterrati.

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui il volume lordo si misura partendo dalla linea media di tali muri.

Gli annessi realizzati con qualsiasi tipologia e materiali, sono compresi nel volume urbanistico.

Volume del piano seminterrato: il volume del piano seminterrato è determinato dal prodotto tra la superficie coperta di ogni singolo piano e l'altezza ottenuta dal rapporto tra la superficie complessiva delle facciate fuori terra del piano seminterrato, ed il perimetro del piano stesso. La stessa metodologia di calcolo si applica alle intercapedini sottostanti il solaio del piano terra, riferendo il calcolo alla superficie lorda dell'intercapedine.

Volume del sottotetto: il volume del sottotetto è determinato dal prodotto tra la superficie coperta di ogni singolo piano e l'altezza media interna dello stesso, ottenuta dalla media tra l'altezza massima, calcolata tra la quota del solaio di calpestio e il punto d'incontro dei piani inclinati passanti per l'intradosso del solaio di copertura, senza tener conto di eventuali travi di colmo, e l'altezza minima, calcolata tra la quota del solaio di calpestio e la quota d'imposta del solaio di copertura, riferita alla parte esterna della muratura perimetrale.

Non concorrono al calcolo del volume urbanistico:

a) i piani interrati delle costruzioni purché realizzati entro la proiezione della superficie coperta del piano terra sovrastante, ancorché dotati di unico varco d'accesso esterno carrabile e/o pedonale, purché le stesse siano realizzate in trincea e con larghezza non inferiore a quella minima prevista dalla vigente normativa per le rampe di accesso alle autorimesse. Diversamente tali piani saranno considerati seminterrati;

b) le parti eccedenti la proiezione di cui al precedente punto, purché l'estradosso del solaio di copertura sia posto ad una quota non superiore a quella del terreno sistemato circostante;

c) le costruzioni isolate e completamente interrate non ricomprese ai precedenti punti

a) e b), realizzate entro il profilo del terreno esistente, purché l'estradosso del solaio di copertura sia posto ad una quota inferiore a m 0,50 dal terreno esistente;

le stesse possono presentare un unico varco d'accesso pedonale o carrabile con ampiezza non superiore a quella minima prevista dalla vigente normativa; qualora non rispettino i requisiti precedentemente sopra espressi, tali costruzioni, verranno computate ai fini volumetrici per intero;

d) i manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura purché pertinenti all'edificio;

e) i sottotetti, qualora l'altezza massima interna non sia superiore a m11,80;

- f) gli abbaini, qualora la loro larghezza esterna in prospetto, comprensiva della muratura, sia inferiore o uguale a m 1,60 e la loro superficie lorda in proiezione orizzontale sia contenuta nel 15% della superficie lorda complessiva del sottotetto, in caso di superficie maggiore il volume derivante dall'abbaino sarà conteggiato per intero
- g) le strutture poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, terrazze e poggioli, balconi, logge, gallerie e terrazze a vasca.
- h) le verande, serre solari e le bussole di entrata:
- h.1) le verande la cui superficie lorda non sia superiore a metri quadrati 12, in caso di superficie maggiore il volume derivante dalla veranda sarà conteggiato per intero;
- h.2) le bussole di entrata la cui superficie lorda non sia superiore a metri quadrati 6, in caso di superficie maggiore il volume derivante dalla bussola sarà conteggiato per intero;
- h.3) serre solari nella misura massima non superiore al 20% della superficie utile dell'unità abitativa a cui appartengono;
- i) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37 della LR 19/09;
- j) le tettoie;
- l) le serre per piante ornamentali e fiori, quando non sono al servizio di attività floristiche o simili;
- m) le scale e gli ascensori di uso condominiale;
- n) i porticati, anche con costruzioni sovrapposte, purché aperti almeno su due lati, pure se pilastri.

Art 5. Allevamenti a carattere industriale

Vengono considerati allevamenti zootecnici a carattere industriale:

gli allevamenti di bestiame strutturati per ospitare un numero di capi superiore a quello rappresentato dalla sottostante tabella:

TAB. /ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INDUSTRIALI

50 UBA bovini
 50 fattrici cunicoli
 200 UBA avicoli
 20 UBA equini, ovini
 10 UBA suini

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,003 UBA

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO

Capo 1: Tipi e modi di intervento

Art 6. Edificabilità

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

Art 7. Area di pertinenza urbanistica

Ai sensi dell'art. 33 della LR 19/2009 si definisce area di pertinenza urbanistica di una costruzione l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.

Al fine di cui al comma precedente può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.

L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.

Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insidenza della costruzione, o comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente comma può altresì essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.

Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui al presente articolo

Art 8. Tipi di intervento

Gli interventi previsti dalle Norme di Piano sono articolati nelle classi di intervento previste dall'art.4 della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di edilizia libera ai sensi della normativa vigente, deve rispettare comunque le specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze specificate nelle zone omogenee nelle quali si realizza l'intervento, oltre alle disposizioni e normative di cui all'art. 4 L.R. 19/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Art 9. Strumenti di attuazione

Il Presente piano regolatore generale si attua con:

- **interventi diretti**: sono quelli relativi a singoli progetti edilizi come previsto dalla vigente disciplina urbanistico edilizia.
- **interventi indiretti**: sono quelli che devono essere preceduti da Piani Attuativi Comunali (art. 25 della Legge Regionale 5/2007 e succ. mod.) d'iniziativa pubblica e/o privata da approvarsi obbligatoriamente prima della richiesta e del rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi; ovvero contestualmente ad essi nei casi previsti dall'art. 25 comma 5 della L.R. 5/2007.

L'attuazione del PAC può avvenire per unità minime di intervento da stabilirsi in sede di Piano Attuativo. Ogni unità minima di intervento dovrà essere autosufficiente per urbanizzazioni e standard o dovrà essere dimostrata l'impossibilità a soddisfare tale condizione.

- **interventi convenzionati**: sono quelli subordinati alla stipula di una convenzione o un atto unilaterale d'obbligo del concessionario nel caso in cui gli interventi edilizi diretti vengano proposti su aree non completamente urbanizzate, ovvero qualora il PRGC stesso vincoli l'utilizzo edificatorio di un'area alla realizzazione di opere (viabilità, marciapiedi, percorsi ciclabili, opere di miglioramento della sicurezza stradale, parcheggi, verde pubblico, attrezzature viarie). Il Comune richiederà ai soggetti proponenti la stipula di una apposita convenzione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 5/2007 al fine di realizzare a carico del proponente, le opere suddette, ove mancanti. La stipula di questo atto deve precedere il rilascio del titolo abilitativo.

Le zone omogenee assoggettabili a convenzione o atto unilaterale d'obbligo nei casi sopra indicati sono le zone individuate con apposito perimetro nelle tavole di zonizzazione alla voce: "Perimetro aree convenzionate".

Capo 2: Definizione delle opere di urbanizzazione e degli interventi

Art 10. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono articolate nelle classi previste nella normativa vigente (Art. 5 Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni).

“Le opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c) nuclei elementari di verde;
- d) rete di fognatura;
- e) rete idrica;
- f) illuminazione pubblica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete di distribuzione del gas;
- i) cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) strade di quartiere e di scorrimento;
- b) asili nido e scuole materne e dell'obbligo;
- c) istituti di istruzione superiore;
- d) chiese ed altri edifici religiosi;
- e) impianti sportivi di quartiere;
- f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g) aree verdi di quartiere;
- h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- i) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.”

Art 11. Disciplina delle destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie (ai sensi dell'art 5 della L.R. 19/2009 e succ. mod e integrazioni) :

- a) residenziale;
- b) servizi;
- c) alberghiera;
- d) ricettivo-complementare;
- e) direzionale
- f) commerciale al dettaglio;
- g) commerciale all'ingrosso;
- h) trasporto di persone e merci;
- i) artigianale;
- j) industriale;
- k) agricola e residenziale agricola;
- l) artigianale agricola;
- m) commerciale agricola;
- n) allevamenti industriali in zona agricola;
- o) servizi e attrezzature collettive.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni, le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal permesso di costruire rilasciato ai sensi di legge o dalla segnalazione certificata di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente.

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall' articolo 5 della LR stessa , per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità' stessa. Si ha parimenti mutamento della destinazione d'uso quando tali limiti vengono superati in più interventi successivi siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di inizio attività o nei casi di modifica senza opere edilizie.

Parte SECONDA- Norme specifiche

Titolo III -Sistemi, ambiti, zone omogenee e direttive per la progettazione

Capo 1 -Disposizioni generali

Art 12. Identificazione di sistemi, ambiti e zone omogenee, direttive per la progettazione

- a) Il P.R.G.C. di Resia suddivide il territorio comunale in Paesaggi e Sistemi articolati in Ambiti, in Zone omogenee ed elementi puntuali e lineari.
- b) Nelle presenti norme per “censimento comunale 2014” si intende il censimento effettuato da: Comune di Resia-Ecomuseo della Val Resia-Parco delle Prealpi Giulie-Università degli Studi di Udine, *Studio e ricerca sull'architettura tipica della Val Resia*, (coord. Francesco Chinellato) 2014 e relative schede.
- c) Il piano prevede i seguenti Paesaggi e Sistemi:

1) SISTEMA dell'AMBIENTE e del PAESAGGIO, che comprende diversi paesaggi:

Paesaggio del carsismo, degli ambienti rupestri e nevai, articolato in:

- Zona E1.1 (Alta montagna - ambienti rupestri)

Paesaggio delle casere e praterie di alta quota, articolato in:

- Zona E1.2 (Alta montagna - casere)
- Zona E3.1 (casera Nische);

Paesaggio delle foreste articolato in:

- Zona E.2 (boschi consolidati);

Paesaggio rurale dei prati e pascoli con stavoli, articolato in:

- Zona E3.2 (ambiti degli stavoli e planine di Resia)

Paesaggio rurale abitato di fondovalle, articolato in:

- Zona E4 (ambiti agricoli zootecnici di fondovale)
- Zona E4.P (Lok-Braida)

2) SISTEMA INSEDIATIVO, che comprende:

Ambiti della residenza storica:

- Zona B0 (ambiti di interesse storico – Coritis, Stolvizza)
- Edifici isolati

Ambiti della residenza recente:

- Zona B1 (aree della Ricostruzione)
- Zona B2 (di completamento)
- Zona H3 (commerciale – Ucea)
- Zona O (mista)

Ambiti della produzione:

- Zone D:
 - Zona D3 (produttiva esistente)
 - Zona D2 (produttiva di progetto)
 - Zona D2a (artigianale ex stalle)
- Zona D5 (centraline idroelettriche)

Ambiti turistici:

- Zona G2.1 (località Tigo)
- Zona G2.2 (località Coritis)
- Zona G2.3 (località Zamlin)
- Zona G3 (demanio sciabile)

3) SISTEMA delle ATTREZZATURE e dei SERVIZI

- Zona S (servizi e attrezzature collettive pubbliche o a uso pubblico)
- Zona ST (servizi tecnologici)

4) SISTEMA INFRASTRUTTURALE, che comprende:

- Rete viaria
- piste e percorsi cicloturistici, cammino Celeste, via Alpina—itinerario giallo;
- Tracciati di interesse agricolo paesaggistico.
- PARCHEGGI pubblici (Sp)

5) Elementi di interesse storico paesaggistico ambientale articolati in:

- Fronti di interesse storico
- Portali;
- Edicole e cappelle votive;
- Fontane;
- Mulini;
- Tracce della comunità;
- Corsi d'acqua;
- Parco Naturale Prealpi Giulie
- SZC (ex SIC)

6) VINCOLI SOVRAORDINATI

- PAIR
- Vincolo cimiteriale
- Vincolo depuratori
- Vincolo acquedotto (sorgenti idriche)
- Fasce di rispetto stradale
- Aree percorse da incendi

Capo 2 - Norme valide per tutte le zone

Art 13. Allevamenti per conduzione familiare

Sono consentiti minimi allevamenti per “conduzione familiare e per conservare le forme della tradizione locale” di animali da cortile, purché siano rispettate le prescrizioni del regolamento di polizia urbana e rurale e le norme igienico sanitarie.

Art 14. Serre

La realizzazione di serre, diverse da quelle di cui all'art. 4 comma e punto 2 della L.R. 19/2009 e succ. mod. e integrazioni, sono consentite sia nelle zone agricole che residenziali, ivi comprese le aree di verde privato di rispetto ambientale, purché posti a distanza minima dal confine di proprietà di mt. 3.00 e a distanza dalle strade minimo mt. 5.00, salvo diversa indicazione grafica di Piano. L'altezza massima non dovrà superare i mt. 3,00. Inoltre non potrà essere interessata una superficie complessiva superiore al 15% del terreno libero da costruzioni. In prossimità di luoghi di particolare interesse storico-paesaggistico (vicinanza di chiese, cimiteri, edifici di interesse storico, strutture pubbliche, luoghi con vedute prospettiche su ambienti di valore paesaggistico) possono essere negate le autorizzazioni o richieste di superfici a serre, al fine di non deturpare o alterare i valori paesaggistici del territorio.

Titolo IV – Disciplina dei paesaggi, sistemi, ambiti e zone omogenee

Capo 1 SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO

Paesaggio del carsismo, degli ambienti rupestri e nevai articolato in:

- Zona E1.1 (Alta montagna - ambienti rupestri)

Paesaggio delle casere e praterie di alta quota articolato in:

- Zona E1.2 (Alta montagna- casere)
- Zona E3.1 (casera Nische);

Paesaggio delle foreste articolato in:

- Zona E.2 (boschi consolidati);

Paesaggio rurale dei prati e pascoli con stavoli articolato in:

- Zona E3.2 (ambiti degli stavoli e planine di Resia)

Paesaggio rurale di fondovalle articolato in:

- Zona E4 (ambiti agricoli zootecnici di fondovalle)
- Zona E4.P (Lok Braida)

Art 15. NORME GENERALI per le zone E ed F

La discarica e l'immagazzinamento all'aperto di materiali industriali di rifiuto, in particolare di rottami di automezzi, è vietata.

Il tracciato di cavi aerei di telecomunicazione e di distribuzione di energia elettrica è opportuno che segua, ove possibile, strade esistenti, sentieri spartifuoco o altre linee preesistenti. Laddove compromettono visuali e ambienti di pregio devono essere interrati.

Paesaggio del carsismo, degli ambienti rupestri e nevai

Art 16. zona E1.1 (Alta montagna – ambienti rupestri)

A – DEFINIZIONE

Comprende le pendici meridionali del monte Sart e del Picco di Grubia, superiori alle zone boscate, connotati da ambienti rupestri. Sono attraversati dalla rete sentieristica del comprensorio M.te Canin, M.te Guarda e Monti Musi e interessati da siti della Prima Guerra Mondiale.

B - OBIETTIVI

Rappresentano quelle parti del territorio in cui sono riscontrabili particolari valenze ambientali-paesaggistiche che si intendono tutelare e valorizzare.

C - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Nelle zone "E1.1" sono esclusi rigorosamente nuovi interventi edilizi e infrastrutturali che comportino alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico esistente e al paesaggio.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle connesse con le attività escursionistico-didattiche,

di conservazione paesaggistica ed ambientale, di difesa da pericolosità naturali e di studio e ricerca scientifica.

In detta zona possono essere realizzate le infrastrutture ed attrezzature provvisorie o stabili compatibili con queste destinazioni d'uso, quali:

- opere di messa in sicurezza idrogeologica e difesa da pericolosità naturali;
- ripristino e consolidamento dei sentieri, formazione di ferrate e simili;
- ripristino e consolidamento della viabilità forestale di servizio esistente;

- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale e dal Piano di Gestione del SIC ove vigente;

E' ammessa la costruzione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche quali bivacchi, per una volumetria massima di mc 50.

D - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

Paesaggio delle casere e praterie di alta quota

Art 17. Zona E1.2 (Alta montagna- casere)

A - DEFINIZIONE

Corrisponde alle zone oltre i 1600 m slm interessate da insediamenti malghivi, praterie e brughiere. Sono attraversate dai percorsi della Via Alpina Percorso Giallo e dalla rete sentieristica di interesse storico paesaggistico.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali paesaggistiche a prato e pascolo e delle attività malghive, rendendo gli ambiti naturali nel contempo fruibili per fini socio-culturali e turistico-ricreativi, mediante opere necessarie sia alla conservazione dell'ambiente che alla sua accessibilità.

D - INTERVENTI

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle connesse con le attività zootecniche ed escursionistico-didattiche, di conservazione paesaggistica ed ambientale, di difesa da pericolosità naturali e di studio e ricerca scientifica.

In detta zona possono essere realizzate le infrastrutture ed attrezzature provvisorie o stabili compatibili con queste destinazioni d'uso, quali:

- opere di messa in sicurezza idrogeologica e difesa da pericolosità naturali;
- ripristino e consolidamento dei sentieri, formazione di ferrate e simili;
- ripristino, adeguamento e completamento della viabilità forestale di servizio esistente;
- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale e dal Piano di Gestione del SIC ove vigente;

E' ammessa la costruzione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche quali bivacchi, per una volumetria massima di mc 50.

E' altresì ammessa la ristrutturazione e ampliamento del volume esistente delle malghe, onde poter ricoverare almeno 60 animali adulti, nonché la ricostruzione delle malghe eventualmente demolite o crollate, come sopra individuate, limitatamente ai volumi massimi preesistenti e comunque entro il volume minimo indispensabile per svolgere l'attività con i capi bestiame sopra richiamati.

L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino grazie anche all'utilizzazione dei sottotetti degli stalloni e rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R.. Sono ammessi l'ampliamento per finalità igienico sanitarie di 30 mq. di superficie coperta da realizzarsi in coerenza con l'edificio pre-esistente e le opere per il miglioramento energetico degli edifici.

Le coperture delle casere e degli stalloni, ad esclusione quindi delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera

concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

E' ammessa la realizzazione di vasche per la raccolta d'acqua per le attività agricole.

E - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

Art 18. Zona E3.1 (casera Nische);

Corrisponde alla zona interessata da insediamenti malghivi, praterie e brughiere in quota ma sotto i 1600 m slm, di interesse zootecnico. E' attraversata dalla via Alpina Percorso Giallo.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali paesaggistiche a prato e pascolo e delle attività malghive, rendendo gli ambiti naturali nel contempo fruibili per fini socio-culturali e turistico-ricreativi, mediante opere necessarie sia alla conservazione dell'ambiente che alla sua accessibilità.

D - INTERVENTI

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle connesse con le attività zootecniche ed escursionistico-didattiche, di conservazione paesaggistica ed ambientale, di difesa da pericolosità naturali e di studio e ricerca scientifica.

In detta zona possono essere realizzate:

- opere di messa in sicurezza idrogeologica e difesa da pericolosità naturali;
- ripristino e consolidamento dei sentieri, formazione di ferrate e simili;
- ripristino e consolidamento della viabilità forestale di servizio esistente e nuova viabilità interpodereale;
- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale;

E' ammessa la costruzione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle

attività alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche quali bivacchi, per una volumetria massima di mc 50.

E' altresì ammessa la ristrutturazione e ampliamento del volume esistente delle malghe onde poter ricoverare almeno 60 animali adulti, nonché la ricostruzione delle malghe eventualmente demolite o crollate, limitatamente ai volumi massimi preesistenti e comunque entro il volume minimo indispensabile per svolgere l'attività con i capi bestiame sopra richiamati.

L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino grazie anche all'utilizzazione dei sottotetti degli stalloni e rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 25/1996. Sono ammessi l'ampliamento per finalità igienico sanitarie di 30 mq. di superficie coperta da realizzarsi in coerenza con l'edificio pre-esistente e le opere per il miglioramento energetico degli edifici.

Le coperture delle casere e degli stalloni, ad esclusione quindi delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

E' ammessa la realizzazione di vasche per la raccolta d'acqua per le attività agricole.

All'interno dell'Area studio *posizionamento antenne* individuata nelle tavole è ammessa la realizzazione di impianti in accordo con il Regolamento Telefonia Mobile.

E - MODALITÀ DI ATTUAZIONE: *Intervento diretto.*

Paesaggio delle foreste

Art 19. Zona E2 (Boschi consolidati)

A – DEFINIZIONE

Sono territori interessati dal patrimonio boschivo o suscettibili di rimboschimento. In dette zone devono essere previste prevalentemente opere di difesa idrogeologica generale e vanno perseguiti gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle plurime funzioni del bosco e delle attività ad esso collegate.

B – OBIETTIVI

Il Piano si prefigge come obiettivi:

- il miglioramento qualitativo del patrimonio forestale anche con finalità produttive nelle aree in cui esistono le premesse per la produzione di legname da opera e brucio anche in base a specifici piani di gestione forestale;
- il consolidamento di boschi con funzione di protezione idrogeologica;
- l'utilizzazione a fini turistico-ricreativi, agricoli e faunistici. L'attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 25/1996:

In questi contesti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi non dovranno comunque comportare alterazioni sostanziali al delicato equilibrio idrogeologico.

C – INTERVENTI AMMESSI

Destinazione d'uso: agricola.

Sono ammessi:

- a) tutti gli interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale, equiparati a tutti gli effetti a piani attuativi;
- b) *la ristrutturazione e la costruzione di attrezzature edilizie minime relative ad attività connesse al presidio degli ambienti montani con l'obbligo dell'uso dei materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno;*
- c) *La realizzazione, il ripristino e consolidamento di piste forestali, carrarecce, sentieri e piazzole per il deposito e la prima lavorazione del legname e relative teleferiche; possono essere ammissibili varianti ai tracciati viari forestali attuali al fine di adeguarli motivatamente a percorribilità più agevoli;*
- d) Il recupero ambientale di aree degradate e ricostruzione di biotipi, utilizzazioni boschive con i criteri della selvicoltura naturalistica.
- e) La realizzazione di opere di difesa ambientale e di sistemazione idraulico-forestali;
- f) La realizzazione di opere per prevenire e contenere gli incendi (viali frangifuoco, bacini di accumulo acqua, piazzale di sosta per gli elicotteri)
- g) la realizzazione di bivacchi per l'attività escursionistica, di max 50 mc (V). L'attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 25/1996 e smi:

D - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di nuova realizzazione: *potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 4.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con una superficie coperta non superiore a mq 30.00 e un'altezza non superiore a ml 2.50 con l'aggiunta di una tettoia della superficie max pari al 50% di quella del deposito. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 50%, e soprastante manto in scandola di larice, coppi o tegole tipo coppo in laterizio.*

E - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

intervento diretto;

F - INTERVENTI VIETATI

Sono vietati interventi edilizi e infrastrutturali atti a comportare alterazioni all'equilibrio idrogeologico generale.

Paesaggio rurale dei prati e pascoli con stavoli

Art 20. Zona E3.2 (Ambiti degli stavoli e planine di Resia)

A - DEFINIZIONE

Comprende le zone di prato e pascolo abitate in modo temporaneo che costituiscono uno dei caratteri più significativi della Val Resia: dagli stavoli del Pusti Gost (1250 m slm) a Gnivizza (1070 m) a Ruschis (680 m), alle zone più prossime alle frazioni. Al suo interno si trovano gli edifici rurali/residenziali temporanei (stavoli, planine) identificati nelle tavole di piano e normati all'articolo "Edifici isolati".

B- OBIETTIVI Il piano si prefigge come obiettivo la valorizzazione ed il ripristino di tale zona di elevato valore paesaggistico, tramite l'incentivazione dei possibili usi compatibili (produttivi agricoli, agro-turistici e turistici) al fine di evitare l'avanzamento spontaneo del bosco e la costante manutenzione delle aree non boscate, promuovendo il recupero di prati e pascoli alla funzioni agricole e zootecniche e il recupero degli stavoli per le funzioni originarie e per nuove funzioni nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente.

C - INTERVENTI AMMESSI

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza solo in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo professionale;
- residenza non agricola e residenza temporanea con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agricole, agri-turistiche, escursionistiche, ricreative, devozionali (Cammini religiosi) limitatamente al riutilizzo degli stavoli esistenti di cui allo specifico censimento comunale 2014, comprese le baite sedi Gruppo Alpini e le Case Ostie;
- attività agrituristiche ai sensi della normativa vigente;
- attività agricole e zootecniche, fatta eccezione per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- attività produttive per la commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali della zona.

Specificando quanto sopra sono ammessi i seguenti interventi:

- a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano armonicamente nel paesaggio circostante e dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;
- b) sistemazione di pendici in stato di equilibrio precario;
- c) opere di difesa paramassi e paravalanghe utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto visivo possibile;
- d) costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento dei prodotti legnosi o per il servizio del rifugio od altri impianti produttivi, con esclusione del trasporto di persone;
- e) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche o ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;
- f) piccoli movimenti di terra finalizzati alla manutenzione e ripristino di sentieri, mulattiere ed alla costruzione di piazzali fissi per il deposito del legname;

- g) movimenti di terra per la ricerca geologica ed archeologica;
- h) ripristino, adeguamento e completamento della viabilità forestale esistente e costruzione di strade forestali comprese nel Piano di gestione forestale;
- i) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti che creino il minor impatto visivo possibile;
- l) ripristino e miglioramento dei pascoli, anche con il taglio o l'estirpazione di piante arboree ed arbustive esterne ai boschi e con piccoli movimenti di terra per la manutenzione dei pendii preve eventuali autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti;
- m) riduzione di superfici boscate preve eventuali autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti;
- n) interventi sugli stavoli anche con cambio di destinazione d'uso in residenza non agricola laddove sia stata constatata nel censimento comunale 2014 l'avvenuta dismissione;
- o) interventi per la realizzazione di strutture edilizie per la residenza in funzione del fondo e del conduttore agricolo a titolo principale qualora sia dimostrata l'impossibilità ad utilizzare a tal fine gli stavoli di proprietà;
- q) interventi per la realizzazione di strutture edilizie relative alla conduzione dell'azienda agricola: depositi, magazzini, fienili, strutture edilizie relative ad allevamenti zootecnici a carattere non industriale;
- r) interventi per la realizzazione di strutture edilizie destinate alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali della zona;
- s) realizzazione di piccoli pollai e ricoveri per animali da cortile.
- t) Sono consentiti interventi infrastrutturali, compreso il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce e dei sentieri esistenti, a stretto servizio delle attività suddette e a condizione che sia rispettato il delicato equilibrio idrogeologico esistente, compresa la creazione di brevi tratti di nuova viabilità di servizio per accedere agli edifici e fondi agricoli.
- u) Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività silvo-zootecnica e di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 4.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con una superficie coperta non superiore a 30 mq. e un'altezza non superiore a ml 2.50 con l'aggiunta di una tettoia della superficie max pari al 50% di quella del deposito. Questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 50%, e soprastante manto in scandola di larice, coppi o tegole tipo coppo antichizzato, o realizzate come da Guida agli interventi.
- v) per le Case Ostie è ammessa la costruzione fino a 30 mq di Superficie coperta per attività didattico naturalistiche e agricole.

D - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- IF - per edifici per le attività silvo-zootecniche compresa la prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, si stabilisce un If max di 0,50 mc/mq comprensivo dei volumi esistenti;*
- per nuovi edifici ad uso residenziale di supporto all'attività agricola If max: 0,02 mc/mq.

H max 3,5 m

E - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

- 1) Mediante PAC di iniziativa pubblica o privata, per realizzare:
 - A.1 - edifici adibiti alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 2) In forma diretta, per i seguenti interventi:
 - B.1 –realizzazione depositi lett. u);
 - B.2 - realizzazione edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);
 - B.3 –realizzazione residenza per agricoltori a titolo professionale ai sensi delle leggi vigenti;

- B.4 -recupero di edifici rurali esistenti;
 - B.5 - recupero di piccoli stavoli esistenti (max 60 mq sup. coperta) da adibire alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
 - B.3 -viabilità forestale;
 - B.6 -infrastrutture viarie a servizio delle attività sopra riportate;
 - B.7 -sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
 - B.8 -recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche;
 - B.9 -ricostruzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente;
 - B.10 - opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, paramassi, paravalanghe.
- 3) intervento diretto convenzionato nel caso di recupero di edifici rurali esistenti per residenza temporanea e non, con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agricole, agri-turistiche, escursionistiche, ricreative, devozionali (Cammini religiosi): il cambiamento di destinazione d'uso in residenza o usi turistici sarà consentito previa sottoscrizione da parte del proprietario di un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna o alla realizzazione in proprio delle opere e servizi necessari (opere di urbanizzazione primaria consentite, raccolta rifiuti, servizio postale, etc.) o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano al Comune o ad altro ente pubblico.

F - INTERVENTI VIETATI

- a) Tutte le piantagioni. Sono ammessi i frutteti.
- b) l'apertura di cave.

Paesaggio rurale di fondovalle

Art 21. Zona E4 (ambiti agricoli zootecnici di fondovalle)

A - DEFINIZIONE

Ambiti agricoli di fondovalle o adiacenti alle frazioni abitate

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivo del Piano è il mantenimento e recupero delle attività agro-zootecniche, per il loro valore paesaggistico, per la loro funzione identitaria e per la protezione degli abitati dagli incendi.

C - DESTINAZIONE D'USO

- Agricola (compresa agrituristica);
- In relazione al recupero di stavoli esistenti, che risultano abbandonati nel censimento dell'edilizia rurale 2014, sono ammesse funzioni turistico, ricreative o di vendita di prodotti locali.
- residenza non agricola e residenza temporanea con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agricole, agri-turistiche, escursionistiche, ricreative, devozionali (Cammini religiosi), cicloturistiche, limitatamente al riutilizzo degli stavoli esistenti di cui allo specifico censimento comunale 2014;
- commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali della zona;

E - INTERVENTI AMMESSI

In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di:

- a)-attrezzature al servizio diretto della produzione agricola (depositi, ricoveri ed officine per macchine, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) e quelle connesse con l'attività agrituristica;

b)-impianti per allevamenti zootecnici;

c)- residenze del conduttore agricolo a titolo professionale in funzione del fondo qualora sia dimostrata l'impossibilità ad utilizzare a tal fine gli stavoli di proprietà.

Sono inoltre ammessi:

a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano armonicamente nel paesaggio circostante e dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;

b) sistemazione di pendici in stato di equilibrio precario;

c) opere di difesa paramassi e paravalanghe utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto visivo possibile;

d) costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento dei prodotti legnosi o per il servizio del rifugio od altri impianti produttivi, con esclusione del trasporto di persone;

e) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche o ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;

f) piccoli movimenti di terra finalizzati alla manutenzione e ripristino di sentieri, mulattiere ed alla costruzione di piazzali fissi per il deposito del legname;

g) movimenti di terra per la ricerca geologica ed archeologica;

h) costruzione di strade forestali funzionali alla gestione forestale e all'attività agricola;

i) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti che creino il minor impatto visivo possibile;

l) ripristino e miglioramento dei pascoli, anche con il taglio o l'estirpazione di piante arboree ed arbustive esterne ai boschi e con piccoli movimenti di terra per la manutenzione dei pendii preve eventuali autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti;

m) riduzione di superfici boscate ai sensi delle leggi vigenti;

n) interventi sugli stavoli anche con cambio di destinazione d'uso in residenza non agricola laddove sia stata constatata nel censimento comunale 2014 l'avvenuta dismissione;

o) realizzazione di piccoli pollai e ricoveri per animali da cortile con distanza min. da zone residenziali di altra proprietà pari a 10 m. fatte salve le norme igienico sanitarie vigenti.

p) *Sono consentiti interventi infrastrutturali, compreso il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce e dei sentieri esistenti, a stretto servizio delle attività suddette e a condizione che sia rispettato il delicato equilibrio idrogeologico esistente, compresa la creazione di brevi tratti di nuova viabilità di servizio per accedere agli edifici e fondi agricoli.*

q) *Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività silvo-zootecnica e di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 4.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con una superficie coperta non superiore a mq 30.00 e un'altezza non superiore a ml 2.50 con l'aggiunta di una tettoia della superficie max pari al 50% di quella del deposito. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 50%, e soprastante manto in scandola di larice, coppi o tegole tipo coppo antichizzato o realizzate come da Guida agli interventi.*

D - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Superficie minima del lotto: non inferiore a mq 4.000.

- *Indice fondiario "IF":*

▪ *per edifici ed impianti di cui ai punti a) e b) predetti, si stabilisce un If massimo di 0,10 mc/mq;*

▪ *per edifici residenziali di cui al punto c) l'If non dovrà essere superiore a 0,03 mc/mq.*

- *Distanza dai confini "DC":*

▪ *- min. ml 5.00;*

▪ *- min. ml 10.00 per stalle e per tutti i fabbricati adibiti a ricovero di animali non da cortile;*

▪ *- ml 3.00 solo per i depositi di volumetria limitata e ricovero di animali da cortile.*

- H max 6 m

- Distanza tra edifici "DE":

- -per stalle e fabbricati destinati al ricovero di animali si prescrive una distanza minima di ml 50.00 da fabbricati residenziali di altri proprietari e di ml 10.00 da fabbricati residenziali e agrituristici della stessa proprietà.

- Per i parcheggi si richiamano le prescrizioni di cui all'art. Parcheggi

La volumetria è valutata in relazione alla superficie dell'azienda, sia essa in proprietà o altro titolo reale. Il computo delle superfici comprende terreni non necessariamente contermini ma sempre funzionalmente contigui e ricadenti all'interno del territorio comunale di Resia nelle zone "E3", "E4"

E - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

A) Mediante PAC di iniziativa pubblica o privata, per realizzare:

A.1 – nuovi edifici adibiti alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

A.2 - officine per macchine agricole;

A.3 - allevamenti a carattere industriale.

B) In forma diretta, per i seguenti interventi:

B.1 –realizzazione depositi lett. q);

B.2 - realizzazione edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);

B.3 –realizzazione residenza per agricoltori a titolo professionale ai sensi delle leggi vigenti;

B.4 -recupero di edifici rurali esistenti per residenza temporanea e non con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agricole, agri-turistiche, escursionistiche, ricreative, devozionali (Cammini religiosi);

B.5 - recupero di piccoli stavoli esistenti (max 60 mq sup. coperta) da adibire alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

B.3 -viabilità forestale;

B.6 -infrastrutture viarie a servizio delle attività sopra riportate;

B.7 -sentieristica ed aree di sosta attrezzate;

B.8 -recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche;

B.9 -ricostruzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente;

B.10 - opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, paramassi, paravalanghe.

All'atto del rilascio di concessione o di autorizzazione per interventi in azienda, potranno essere imposte prescrizioni particolari tendenti a mitigare l'impatto visivo delle strutture e/o dei depositi (silos, concimaie, etc.).

D - INTERVENTI VIETATI

E' espressamente vietata l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli ed altri terreni agricoli.

Art 22. Zona E4.P (Lok Braida)

A – DEFINIZIONE

E' l'area compresa tra San Giorgio e Prato di Resia; è caratterizzata da un paesaggio variegato di prati, orti, appezzamenti coltivati, aree boscate e grandi massi erratici sparsi. All'estremità orientale è conclusa dal promontorio Grăcişçie in zona Braida, luogo di antiche pratiche rituali (falò propiziatori di inizio estate e rogo del Babaz); mentre ad Ovest confina con l'area scolastica e produttiva.

La zona è attraversata dal "Cammino Celeste" devozionale, dalla pista ciclabile San Giorgio-Prato di Resia e dal "sentiero del Gusto".

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiiettivo del Piano è quello di un utilizzo misto agricolo, ricreativo, turistico, sportivo e di ricerca, riconoscendo il valore paesaggistico e storico, delle aree e la loro funzione di identità per le popolazioni locali, al fine di realizzare luoghi di socialità e nuove attività, oltre a manifestazioni di carattere locale e turistico, alla realizzazione del sentiero *fiabe e leggende*, di percorsi sportivi.

C - DESTINAZIONE D'USO

agricola, ricreativa, turistica e sportiva.

D - INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

a) Realizzazione di spazi per servizi e per attività agrosilvo pastorali;

- edifici agricoli;

- edifici per la prima trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

b) Realizzazione di spazi per servizi e per attività collettive:

- aree attrezzate per riti comunitari;

- percorsi sportivi e ricreativi, percorsi a carattere didattico-naturalistico, sentieri tematici ("del gusto", "fiabe e leggende", ecc.);

- scavi e ricerche archeologiche;

- servizi ed attrezzature pubbliche o ad uso pubblico per la vita associativa, la cultura, le manifestazioni locali e lo sport;

- servizi privati convenzionati;

- aree per recinto animali (wilderness);

- chioschi per la vendita di prodotti locali e per punti di ristoro;

- servizi igienici;

- parcheggi di servizio.

- interventi e di opere di difesa idrogeologica;

E' ammessa la riduzione delle aree boscate per il recupero di prati e terreni rimboschiti ai sensi della LR 9/2007 e smi.

E' vietata l'eliminazione dei massi, dei sentieri esistenti, dei muri e muraglie in pietra delimitanti le proprietà.

E – INDICI E PARAMETRI

IF max 0,3 mc/mq;

Per servizi ed attrezzature pubbliche o ad uso pubblico e chioschi è comunque ammessa una SC max 300 mq;

Altezza max 7,0 m.

F - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto per servizi ed attrezzature pubbliche o ad uso pubblico, chioschi, servizi igienici, percorsi e sentieri;

interventi indiretto (PAC) per edifici per la prima trasformazione e vendita di prodotti agricoli, per recinto wilderness e servizi privati convenzionati.

Capo 2 SISTEMA INSEDIATIVO

Paesaggi abitati:

- Zona B0 (ambiti di interesse storico – Coritis, Stolvizza)
- Edifici isolati
- Zona B1 (aree della Ricostruzione)
- Zona B2 (di completamento)
- Zona VP (verde privato)

- Zona H3 (commerciale – Uccia)
- Zona O (mista)
- ambiti della produzione:
- Zona D3 (produttiva esistente)
- Zona D2a (produttiva di progetto)
- Zona D5 (centraline idroelettriche)
- ambiti turistici:
- Zona G2.1 (località Tigo)
- Zona G2.2 (località Coritis)
- Zona G2.3 (località Zamlin)
- Zona G3 (demanio sciabile)

Art 23. Disposizioni generali

A - DESTINAZIONI D'USO

In tutte le zone residenziali sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei volumi edificati e delle aree: (art. 5 L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni)

- residenziale;
- servizi;
- alberghiera;
- direzionale con esclusione di dancing, discoteche, sale multiple cinematografiche e similari;
- commerciale al dettaglio e di pubblico esercizio secondo la normativa vigente e con superficie di vendita non superiore a 400 mq e nei limiti previsti dall'eventuale Regolamento comunale per le medie strutture di vendita.
- artigianale e produttivo compatibile con la residenza (compreso co-working);
- attività agricole, compresi locali per la trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;
- attività agrituristiche;
- Servizi e attrezzature collettive

La destinazione d'uso prevalente della zona dovrà essere la residenza e pertanto tutte le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione prevalente.

In particolare, al fine di incentivare il recupero degli edifici esistenti si consentono il mantenimento e la realizzazione di spacci aziendali destinati alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli e laboratori di trasformazione di prodotti agricoli complementari ad aziende agricole, purché compatibili dal punto di vista igienico sanitario con la residenza nonché interventi di edilizia sociale negli ambiti antichi e recenti (compreso co-housing).

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli spazi aperti:

- cortili, giardini, orti, attrezzature per lo sport e il tempo libero;
- ricoveri per animali da cortile ad esclusivo uso familiare con distanza dai confini min. 5 m;
- aree gioco attrezzate
- parcheggi;

B - QUALITÀ EDILIZIA

E' possibile usufruire di specifici incentivi da specificarsi con apposito regolamento comunale in caso di:

- Realizzazione di opere di recupero e riutilizzo acque piovane;
- realizzazione di case in classe energetica A+;
- riqualificazione energetica di edifici esistenti con cambio di più di una classe energetica.

- Miglioramenti dell'efficienza energetica (chiusura dei terrazzi per realizzazione di logge solari o miglioramento dell'involucro edilizio,...) e della compatibilità ambientale dell'edificio.
- Realizzazione di impianti di teleriscaldamento per gruppi di edifici.
- Tetti giardino come definito dalle presenti norme (art. 4.5)

Nel caso di incentivi volumetrici va verificata l'incidenza sull'insediabilità teorica massima tramite variante al PRGC.

Paesaggi abitati:

- Zona B0 (ambiti di interesse storico – Coritis, Stolvizza)
- Archi e portali, fontane
- Edifici isolati
- Zona B1 (aree della Ricostruzione)
- Zona B2 (di completamento)
- Zona VP (verde privato)
- Zona H (commerciale – Uccea)
- Zona O (mista)

Art 24. - Zona B0 (ambiti di interesse storico – Coritis, Stolvizza)

A – DEFINIZIONE

La zona "B0" interessa le diffuse tipologie insediative di maggior pregio ambientale ancora esistenti nelle frazioni di Stolvizza e Coritis.

Tutte le zone "B0" sono definite come zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivo del Piano è quello di incentivare il recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, nel rispetto dell'identità insediativa locale.

Tale obiettivo va perseguito attraverso il recupero edilizio, la ristrutturazione e l'adeguamento tipologico e funzionale degli edifici e la conferma o l'introduzione di eventuali usi non residenziali (artigianali, commerciali, direzionali e terziarie in genere, agricoli,..), riattivando la funzionalità dei centri antichi e il conseguente ruolo di riferimento per le comunità.

Nell'obiettivo di mantenere l'identità dei luoghi sono inoltre confermati o ammessi gli usi del suolo e degli edifici connessi alla orticoltura ed agli allevamenti a carattere strettamente familiare di animali da cortile ove compatibili o resi tali, sotto il profilo igienico sanitario, con gli altri usi esistenti o previsti

C - DESTINAZIONI D'USO

Si rimanda al precedente art. "Disposizioni generali " del presente Capo.

D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

L'attuazione avviene per intervento diretto.

In questa zona, dato il pregio ambientale degli agglomerati edilizi, l'attività costruttiva dovrà procedere nella salvaguardia delle caratteristiche fisiche-morfologiche. In particolare dovranno essere evitati quei nuovi interventi edilizi che per la loro configurazione volumetrica, per l'ubicazione, per la tipologia adottata o per i materiali usati, risultino mal inseriti nel tessuto edilizio esistente (in particolare prefabbricati in lamiera o altro materiale simile).

E' sempre ammesso il cambio d'uso da rurale a residenziale.

Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi ove sussistano motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l'assenza di elementi notevoli strutturali e delle facciate ai sensi della Guida agli Interventi.

La demolizione con ricostruzione, qualora sia ammessa, dovrà essere effettuata con gli

stessi posizionamenti volumetrici della preesistenza e con le possibilità di ampliamento di cui al successivo punto, salvo eventuali arretramenti dalle strade comunali richiesti per allargamenti e migliorie alla viabilità esistente.

Per motivi igienico sanitari e funzionali sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in una percentuale massima e complessiva del 30% rispetto al volume esistente alla data dell'adozione del presente piano e con una altezza massima non superiore a quella degli edifici contermini, e comunque fino ad un massimo di mc 150. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

L'aumento volumetrico del 30% è vincolato al seguente uso:

1) Minime elevazioni in altezza fino al massimo del 10% di quella esistente al solo fine del raggiungimento di una adeguata abitabilità.

2) Nuovi corpi per integrazioni igienico-funzionali in accordo con l'architettura tipica locale e nel rispetto della **Guida agli interventi**.

3) Distanze relative ad eventuali ampliamenti:

- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;

- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

- in aderenza in caso di pareti entrambe cieche;

- Distanza dai confini "DC": in base al codice civile;

- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.

- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 3.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.

4) Distanze relative ad eventuali sopraelevazioni:

- mantenimento di quelle presenti sull'edificio oggetto di sopraelevazione.

Le pertinenze scoperte degli edifici non sono edificabili.

Possono essere interessate esclusivamente dagli eventuali limitati ampliamenti degli edifici esistenti.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui all'art. Parcheggi.

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 30% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in

relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 1500 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

Circa i materiali adottati ed i caratteri architettonici: fori, intonaci, serramenti, manto di copertura, eccetera, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA .

Il progetto di intervento dovrà considerare anche le aree esterne di pertinenza degli edifici, specificando le aree pavimentate da quelle a verde e i materiali da impiegare.

DS esistente;

DCP a confine o esistente.

distanza tra edifici come da strumenti urbanistici sovraordinati o da leggi vigenti.

Sono consentiti ampliamenti solo sui fronti non identificati "di interesse storico".

F - ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- **Parcheggi:** si rimanda all'art. "Parcheggi" delle presenti norme.
- **Guida agli interventi:** tutti gli interventi dovranno seguire le prescrizioni della "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA.
- **Fronti di interesse storico**

Vengono segnalati nelle tavole di zonizzazione, (scala 1/3000) i fronti di interesse storico che contribuiscono a caratterizzare il valore storico-architettonico dei centri. Gli edifici caratterizzati da "fronti di interesse storico" sono assimilabili alla zona B0. Tali fronti vanno trattati con rispetto in tutti gli interventi osservando le indicazioni della Guida agli interventi: i portali, i ballatoi e le scale presenti vanno recuperati o ripristinati. Tali fronti non possono essere interessati da ampliamenti o inserimenti di tettoie o chiusure verandate.

Sono ammessi in tutti i fronti interventi di pittura murale con finalità culturali, nel rispetto del valore dei luoghi.

Art 25. Archi e portali, fontane

Nelle tavole di zonizzazione (scala 1/3000) sono indicati gli archi e portali antichi in pietra, di accesso ai cortili o agli edifici, componenti del paesaggio storico abitato, conservatisi in particolare a Stolvizza.

Sono inoltre segnalate le fontane storiche.

Tali elementi devono essere mantenuti e recuperati.

Art 26. Edifici isolati

A – DEFINIZIONE

Il piano riconosce gli edifici isolati (stavoli, planine) identificati nel censimento comunale 2014, di carattere rurale/residenziale temporaneo, che per le loro caratteristiche tipologiche e costruttive sono assimilabili alle zone B0, pertanto gli interventi previsti possono derogare ai requisiti igienico sanitari e possono accedere agli incentivi di cui alle leggi vigenti.

B- OBIETTIVI Il piano si prefigge come obiettivo la valorizzazione ed il recupero degli edifici, in quanto contribuiscono al valore paesaggistico, tramite l'incentivazione dei possibili usi compatibili (produttivi agricoli, agro-turistici e turistici) al fine di evitare l'avanzamento spontaneo del bosco e la costante manutenzione delle aree non boscate, promuovendo il recupero di prati e pascoli alle funzioni agricole zootecniche e il recupero degli edifici anche come aree abitate, coerentemente con le funzioni originarie.

C - INTERVENTI AMMESSI

Sono consentiti interventi di recupero solo ove consentito dalle condizioni geologiche come indicato nelle tavole di piano: "edifici isolati esenti da pericoli geologici".

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza agricola, non agricola e residenza temporanea con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agricole, agri-turistiche, escursionistiche, ricreative, devozionali (Cammini religiosi) con il riutilizzo degli edifici esistenti di cui allo specifico censimento comunale 2014, comprese le baite sedi Gruppo Alpini e le Case Ostie;
- attività agrituristiche ai sensi della normativa vigente;
- attività agricole e zootecniche, fatta eccezione per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- attività produttive per la commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali della zona;
- attività per la rigenerazione del corpo, servizi ed attrezzature collettive, attività didattico

culturali e di ricerca.

D - INTERVENTI AMMESSI

Specificando quanto sopra sono ammessi i seguenti interventi:

- a) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti interrato e che creino il minor impatto visivo possibile;
- b) cambio di destinazione d'uso laddove sia stata constatata nel censimento 2014 l'avvenuta dismissione delle attività agricole;
- c) realizzazione di piccoli pollai e ricoveri per animali da cortile;
- e) per le Case Ostie è ammessa la costruzione fino a 30 mq di Superficie coperta per attività didattico naturalistiche e agricole.
- f) per le aree di pertinenza si applicano le norme delle zone E3. Non sono ammessi in tali aree nuovi edifici ad uso residenziale.

E- INDICI e PRESCRIZIONI

Sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti che non interessino i fronti principali ma solo i fronti laterali e i retri, realizzati nel rispetto della Guida agli interventi e nel rispetto degli elementi di pregio segnalati nelle schede del Censimento comunale del 2014:

massimo 50% del volume urbanistico esistente;

H massima come esistente, fatti salvi gli adeguamenti sismici.

Tutti gli interventi dovranno evidenziare i criteri utilizzati per un inserimento rispettoso del paesaggio e dell'edificio esistente come descritti nelle schede del Censimento comunale del 2014.

F- ATTUAZIONE

Intervento diretto per usi agricoli e residenze esistenti;

Intervento diretto convenzionato nel caso di cambio d'uso di edifici rurali esistenti per altre funzioni anche di supporto e sviluppo delle iniziative agricole, agri-turistiche, escursionistiche, ricreative, devozionali (Cammini religiosi): il cambiamento di destinazione d'uso in residenza o usi turistici sarà consentito previa sottoscrizione da parte del proprietario di un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna o alla realizzazione in proprio delle opere e servizi necessari (opere di urbanizzazione primaria consentite, raccolta rifiuti, servizio postale, etc.) o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano al Comune o ad altro ente pubblico.

Art 27. Zona B1 (aree della Ricostruzione)

A – DEFINIZIONE

La zona "B1" comprende aree urbanizzate già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

La presente zona è costituita da insulae di antica formazione, aventi caratteri salienti sotto il profilo ambientale, ma di livello inferiore rispetto alla precedente zona "B0" e dalle zone che sono state oggetto della ricostruzione dopo il sisma del 76.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

E' il consolidamento e saturazione anche con sostituzione del tessuto edilizio tenendo presente i caratteri delle singole parti e i principi insediativi antichi.

C - DESTINAZIONI D'USO

Si rimanda all'art. "Disposizioni generali " delle presenti NTA

D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

interventi diretti

E – INTERVENTI AMMESSI

E' sempre ammesso il cambio d'uso da rurale a residenziale.

In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati.

Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi ove sussistano motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l'assenza di

elementi notevoli strutturali e delle facciate ai sensi della Guida agli Interventi.

La demolizione con ricostruzione, qualora sia ammessa, dovrà essere effettuata con gli stessi posizionamenti volumetrici della preesistenza e con le possibilità di ampliamento di cui al successivo punto, salvo eventuali arretramenti dalle strade comunali richiesti per allargamenti e migliorie alla viabilità esistente.

Per motivi igienico sanitari e funzionali sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in una percentuale massima e complessiva del 30% rispetto al volume esistente alla data dell'adozione del presente piano e con una altezza massima non superiore a quella degli edifici contermini, e comunque fino ad un massimo di mc 150. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

L'aumento volumetrico del 30% è vincolato al seguente uso:

1) Minime elevazioni in altezza fino ad un massimo del 10% di quella esistente e comunque per edifici inferiori a ml 7.50, sempre sino a tale misura. Nell'eventualità la distanza dai confini sia inferiore a ml 3.00, l'innalzamento non dovrà mai superare i ml 3.00.

2) Nuovi corpi in accordo con l'architettura tipica locale e in rispetto della Guida agli Interventi, per integrazioni igienico-funzionali.

Sono ammesse tettoie a confine di h. max 3,00 m, che non ingombrino lo spazio pubblico.

Per la ricostruzione di fabbricati già demoliti a seguito del sisma del 1976 come compare nella tavola tre del Piano Particolareggiato di Ricostruzione con la dicitura "fabbricati assegnati" si procederà con le seguenti norme:

- L'intervento deve rispettare l'inviluppo massimo riportato nella tavola tre di ogni singola frazione;*
- Sono ammesse deroghe alle indicazioni planimetriche nella misura massima di cm 50 e per la realizzazione delle pertinenze;*
- L'altezza massima consentita è di ml 7.00;*
- Nelle zone B1, gli interventi devono rispettare le norme della Guida agli Interventi.*

F - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

- Indice fondiario "IF": - min 1.50 mc/mq salvo casi di impossibilità di inserimento planivolumetrico e max 3.00 mc/mq.

- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 1/2 della superficie fondiaria.

- Altezza "H": - pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un max del 10% per esigenze igienico funzionali L.R. 44/85) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;

- i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli edifici circostanti di carattere storico e di pregio ambientale, rimanendo entro un limite massimo di ml 7.50.

-sono ammesse costruzioni accessorie ad uso ripostiglio, deposito attrezzi, serre, fienili, autorimessa ecc. anche nello spazio circostante l'edificio, purchè di altezza non superiore a ml 2.50 all'intradosso del solaio di copertura e di superficie complessiva non superiore 35 mq. e distanza dai confini come da codice civile, anche in lotti vicini nella stessa frazione e zona.

- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non con esclusione degli edifici accessori;

- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

- in aderenza in caso di pareti entrambe cieche;

- Distanza dai confini "DC": - min. ml 3.00;

- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 3.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.
- Parcheggi "P": si richiamano le prescrizioni generali di cui all'art. Parcheggi.

Art 28. - Zona B2 (Di completamento)

A – DEFINIZIONE

Sono zone di completamento edilizio recente, già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Sono quelli indicati per le zone omogenee B1.

C - DESTINAZIONI D'USO

Si rimanda all'art. "Disposizioni generali " delle presenti NTA

D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

interventi diretti e interventi convenzionati così come definiti dalle presenti NTA;

E – INTERVENTI AMMESSI

E' sempre ammessa la demolizione con ricostruzione ed il cambio d'uso da rurale a residenziale. In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati, anche ad uso deposito connesso alla manutenzione del lotto o come annesso di edifici residenziali nei lotti vicini (entro un raggio di 300 m) e/o con l'aggiunta di una tettoia di sup. max pari al 50% di quella del deposito. Per motivi igienico sanitari e funzionali sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in deroga agli indici in una percentuale massima e complessiva del 30% rispetto al volume esistente alla data dell'adozione del presente piano e con una altezza massima non superiore a quella dell'edificio esistente o degli edifici contermini, e comunque fino ad un massimo di mc 200 (V urbanistico). Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

F - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

- Indice fondiario "IF": - max 1,50 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 1/3 della superficie fondiaria.
- Altezza "H": - max ml 7.50.
- sono ammesse costruzioni accessorie ad uso ripostiglio, deposito attrezzi, serre, fienili, autorimessa ecc. anche nello spazio circostante l'edificio, purché di altezza non superiore a ml 2.50 all'intradosso del solaio di copertura e di superficie complessiva non superiore 35 mq. e distanza dai confini come da codice civile. Per tali annessi sono ammesse anche coperture tipo coppo antichizzato, oltre a quelle indicate dalla Guida agli interventi.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non con esclusione degli edifici accessori;
- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 4.00;
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 4.00;

- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente. Tale deroga non è ammessa per edifici attestati sulla viabilità soggetta a ristrutturazione indicata dal piano. Parcheggi "P": si richiamano le prescrizioni generali di cui all'art. Parcheggi.

Art 29. - Zona Vp (Verde privato)

A – DEFINIZIONE

Tale zona comprende le aree utilizzate a giardini e aree di pertinenza di edifici esistenti. Sono zone che afferiscono a lotti liberi destinati a prati, orti e giardini interni all'abitato o ai suoi margini.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

La zona a verde privato è destinata a:

- A. prato e giardino
- B. orto

E' consentita la realizzazione di attrezzature private scoperte per lo sport e il tempo libero (piscina, giochi, campi gioco) ad uso familiare e la realizzazione della viabilità di accesso ai lotti.

E' comunque ammessa la realizzazione di tettoie, depositi e ricoveri di animali da cortile. Tali strutture non possono essere addossate alle "facciate di pregio" indicate in zonizzazione.

E' altresì ammessa la realizzazione degli ampliamenti degli edifici della zona B0 o B1 posti a confine con la zona Vp.

C - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- H max ml. 2.40
- RC max max 10% del lotto e comunque non superiore a 10 mq per volumi e max 25 mq per tettoie
- Dc: in aderenza o nel rispetto del Codice Civile.
- Ds: ml 3.00, nel rispetto del codice della strada o in linea con gli edifici esistenti.
Superficie permeabile minima: 80%

D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

Art 30. Zona H3 (commerciale – Ucceia)

A – DEFINIZIONE

Il piano individua un'area nei pressi della frazione di Ucceia prossima al confine di stato con la Slovenia.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

L'area, già vigente, ha una funzione di zona commerciale di interesse comunale e comprensoriale dove è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti connessi con le attività commerciali all'ingrosso, per il commercio con l'estero e al dettaglio.

C – INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi si attuano per intervento diretto.

All'interno della zona individuata è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti connessi con le attività commerciali all'ingrosso, per il commercio con l'estero e al dettaglio.

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale e con una superficie massima di mq 200 lordi.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

D - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- Indice fondiario "IF": - max 1.00 mc/mq.

- Densità fondiaria "RC": - non superiore al 50% del lotto.

- Altezza "H": - max 7.50 ml.

- Distanza dai confini "DC": - min. 5.00 ml.

- Distanza dalla strada "DS": - min. 5.00 ml dalle strade interne; - min. 10.00 ml dalla strada statale.

- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;

- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Gli interventi si attuano per intervento diretto.

Art 31. Zona O (mista)

A – DEFINIZIONE

Il piano individua un'area in località Varcota in prossimità dell'area PIP già classificata come zona H e parzialmente occupata da vecchi prefabbricati. La zona O interessa aree caratterizzate da una commistione di usi e localizzate lungo l'asse centrale tra San Giorgio e Prato di Resia.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

E' la realizzazione di un ambito misto di funzioni ad uso residenziale, turistico e di servizio, con produzioni compatibili con la residenza, collegato alla zona servizi antistante, in relazione all'obiettivo generale di sviluppo turistico a basso impatto.

C - DESTINAZIONI D'USO

Ai sensi del PURG art. 46 la zona O è di carattere misto, dove cioè la primaria funzione residenziale è accompagnata e commista ad altre funzioni. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza, min 50%, max 60% del volume V;
- Servizi e attrezzature collettive;
- Direzionale, (compreso co-working);
- Servizi;
- Ricettiva;
- Commerciale al dettaglio e di pubblico esercizio secondo la normativa vigente con sup. di vendita non superiore a 400 mq;
- Artigianale e produttivo compatibile con la residenza;
- Locali per la trasformazione e vendita dei prodotti agricoli compatibile con la residenza;
- Artigianale di servizio, anche co-working;

D –INTERVENTI AMMESSI

Nuova edificazione e ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

- Indice fondiario "IF": - max 1.00 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore al 50% del lotto.
- Altezza "H": - max 7.50 ml.
- Distanza dai confini "DC": - min. 5.00 ml.
- Distanza dalla strada "DS": - min. 5.00 ml
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

Parcheggi in relazione alle funzioni previste: vedi art. parcheggi

Ove presenti vanno seguite le indicazioni dell'allegato "schede di progetto".

D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

intervento indiretto.

Ambito della PRODUZIONE

Art 32. Zone omogenee D (Insediamenti industriali e artigianali)

A – DEFINIZIONE

Le zone "D" delimitate dal P.R.G.C. sono le seguenti:

- "D2" - Zona per insediamenti produttivi P.I.P. in località Varcota:
- "D3" - Piano attuativo della zona per insediamenti produttivi (PAC approvato);
- "D2a" - Fabbricati esistenti trasformabili per ospitare attività artigianali:
 - ex stalla sociale di Oseacco
 - ex stalla sociale di Stolvizza

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Le zone D sono destinate allo sviluppo delle nuove attività produttive come di seguito specificato.

C - DESTINAZIONI D'USO

E' ammessa la destinazione d'uso industriale e artigianale con l'esclusione di attività ad alto impatto ambientale.

E' consentita anche la funzione mista industriale o artigianale e commerciale, a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico.

E' inoltre ammessa la presenza di attività commerciali all'ingrosso e direzionali connessi che rispondano ai criteri di compatibilità sottoesposti.

Sono ammessi edifici ed attrezzature per l'attività autorizzata, ivi compresi i magazzini, depositi, silos, rimesse, uffici e laboratori di ricerche ed analisi.

E' consentita l'edificazione dell'abitazione per il titolare ed il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti limitatamente ad un alloggio per lotto, *purché sia disposto in modo da garantire le migliori condizioni di abitabilità rispetto a scarichi, fumi, rumori e comunque con una superficie massima di mq 120 lordi e compreso nel corpo di fabbrica principale.*

D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Al fine di tutelare l'ambiente prevenendo ogni possibile fonte d'inquinamento tutti gli insediamenti artigianali e industriali dovranno attenersi alle disposizioni delle Leggi vigenti.

E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Fatti salvi i piani attuativi approvati, per le varianti agli stessi e i nuovi piani attuativi, l'edificazione è subordinata al rispetto dei seguenti parametri relativi ai singoli lotti:

R.c.: max. 50% del lotto.

H: max 6,5 ml esclusi manufatti tecnologici, silos e simili. Sono consentite altezze maggiori per motivi di funzione produttiva aventi esigenze particolari che portano alla necessità di un'altezza interna sottotrave di m. 10)

Distanza tra edifici "DE": - min. ml 10.00.

Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.

D. strade comunali principali: min ml. 10 strada san Giorgio-Prato, min m. 6,5 altre strade;

Verde min: non inferiore al 20% della sup. scoperta, alberato.

Parcheggi: si rimanda all'art. Parcheggi delle presenti NTA

Viabilità: le strade destinate alla viabilità di distribuzione devono avere una larghezza non inferiore a ml. 7,00 più ml. 1,50 più 1,50 per marciapiedi;

F - INCENTIVI QUALITÀ

Nel caso di realizzazione del "tetto giardino" non determina aumento di Superficie utile (Su) e altezza, la costruzione di:

1) manufatti strettamente necessari per l'accesso al tetto a giardino;

2) locali ad un piano connessi alla fruibilità del verde pensile (quali sali riunione e simili) che non costituiscano autonome unità immobiliari, fino a coprire al massimo il 50% della copertura: tali locali dovranno rispondere a caratteristiche di elevata qualità formale.

Si intende con "tetto giardino" una copertura a giardino pensile, accessibile, realizzata secondo la norma UNI n. 11235/2007 che copre almeno il 50% della copertura.

G - ENERGIE RINNOVABILI

Il piano consente la posa di pannelli solari, fotovoltaici, eolici sulle coperture di edifici e tettoie e sulle aree parcheggio nelle modalità definite all'art. Parcheggi. Consente altresì le centrali a biomassa e per teleriscaldamento connesse con le attività produttive.

Norme specifiche in aggiunta a quanto sopra:

● **ZONA "D2", POSTA TRA PRATO DI RESIA E SAN GIORGIO:**

comprende aree destinate a nuove costruzioni inerenti la produzione in forma artigianale o piccolo industriale, in parte occupate o di nuovo impianto.

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata.

L'area parzialmente è stata fatta oggetto di un Piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 11.01.1992 previa autorizzazione Regionale del 03.10.1989 prot. N° 4453.

Il piano conferma gli insediamenti esistenti che risultano urbanizzati e la specificità della zona che dovrà favorire prevalentemente le attività artigianali.

Inoltre prevede di migliorare la qualità ambientale dell'insediamento con interventi di integrazione nel paesaggio circostante.

La zona è destinata a:

- attività industriali e artigianali (compreso co-working)
- attività artigianali di servizio
- attività di commercializzazione dei prodotti dei precedenti punti
- uffici, depositi, unità ricettive per visitatori e mostre connessi alle attività produttive
- infrastrutture viarie, attrezzature e reti tecnologiche di supporto alle precedenti attività
- servizi ed attrezzature per gli addetti alle attività produttive (verde di protezione, parcheggi etc.)

NORME PARTICOLARI:

- in relazione al parere espresso dall'Azienda per i Servizi Sanitari n°3 "Alto Friuli" nella zona "D2" di località Varcota si prevede una fascia di rispetto inedificabile della larghezza di ml 50.00 tra la presente zona e la zona "Si" di attrezzature per l'istruzione. In tale fascia si potranno realizzare parcheggi, previa sistemazione a verde con piantumazione di piante di alto fusto autoctone su tutta la lunghezza della larghezza minima di ml 2.00;

- l'area libera dovrà essere parzialmente occupata da alberi ad alto fusto, in particolare lungo la viabilità principale e in corrispondenza dei parcheggi; la dislocazione di questi dovrà comunque essere indicata nel piano secondo criteri di unitarietà all'interno di ciascun lotto e nel complesso della zona;
- la viabilità di servizio dell'area dovrà essere collegata alla viabilità comunale in punti definiti e convenientemente attrezzati; l'immissione diretta dai lotti industriali nella rete viaria esterna è vietata;
- la sezione stradale minima consentita è di m 6.00 da ciglio a ciglio carrabile, esclusi marciapiedi;
- la sezione stradale di cui al punto precedente esclude la possibilità di un parcheggio; questi dovranno essere convenientemente indicati in posizione adatta anche al parcheggio di autotreni;
- gli ingressi ai vari lotti devono essere sistemati in modo da non intralciare assolutamente la viabilità;
- formazione di barriera verde verso l'area limitrofa destinata ad attività scolastica.

Indici urbanistici ed edilizi

- Distanza dalla strada "DS": - min. 5.00 ml dalle strade interne; - min. 10.00 ml dalla strada comunale di collegamento tra San Giorgio e Prato.
- Copertura a falde inclinate con pendenza minima del 30% o tetto giardino.

Parcheggi "P":

- parcheggi stanziali - all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di un posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1 posto macchina;
- parcheggi di relazione – minimo 10% della superficie utile degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale;
- Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui all'art. Parcheggi.
- In relazione all'area già oggetto di P. di lottizzazione o P.R.P.C. valgono le norme di attuazione ivi contenute.

- **Zone "D2a"-fabbricati esistenti trasformabili per ospitare attività' artigianali.**

- Ex stalla sociale di Oseacco
- Ex stalla sociale di Stolvizza

La zona comprende le parti di territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono singoli edifici inutilizzati che potrebbero ospitare insediamenti produttivi.

Il piano riconosce tali insediamenti esistenti utilizzabili per lo svolgimento di attività industriali e artigianali che svolgano attività compatibili con il contesto urbanistico e ambientale.

Tali attività comprendono oltre agli spazi destinati alla fase produttiva, quelli destinati per le attività tecniche e amministrative (uffici), quelli destinati ai servizi.

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale e con una superficie massima di mq 120 lordi.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Ai fini del rilascio della concessione edilizia il progetto dovrà essere corredato da un rilievo aggiornato delle superfici coperte e da una dichiarazione impegnativa inerente:

- qualità e quantità delle materie prime in transito e dei prodotti finiti in uscita;

-qualità e quantità dei prodotti liquidi, solidi o gassosi necessari alle esigenze produttive;
-qualità e quantità dei solidi, liquidi o gassosi da considerare come scarti finali della produzione.

Il rilascio della concessione edilizia potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione dei residui.

I lotti destinati a deposito all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi ed alberature di medio fusto.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del D. Lgs. 11.05.1999, n. 152, per la tutela dell'inquinamento idrico ed atmosferico, nonché del Regolamento edilizio. E' vietata la copertura in lamiera riflettente, ondulux e similari, e la copertura piana. Il manto in lamiera dovrà essere del tipo preverniciato o verniciato in opera color testa di moro.

Parcheggi "P":

- parcheggi stanziali - all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1 posto macchina.

- Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui all' art. Parcheggi.

Art 33. ZONE "D5" DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE.

Nelle zone "D5", è possibile la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica (centraline).

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Considerata la posizione di tutte le zone in prossimità di corsi d'acqua interessati da vincoli paesaggistici, vanno rispettate le Prescrizioni di cui all'art. 23 del PPR. Nel caso di edifici esistenti si richiedono interventi che rispettino l'indirizzo sopra descritto un rispetto della Guida agli interventi.

Indici urbanistici ed edilizi

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto (area di pertinenza individuata dalle tavole di zonizzazione del presente P.R.G.C.);*
- Altezza "H": - max ml 7.50 esclusi i volumi tecnici;*
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 7.50;*
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 6.50.*

Ambiti ricettivi turistici:

Art 34. Zone G2 (Generalità)

A – DEFINIZIONE

Corrisponde ai territori destinati allo sviluppo di infrastrutture ricettive turistico-montane

B - DESTINAZIONI D'USO

In tutte le zone G2 è consentito, ai sensi dell'art. 40 delle NTA del PURG, se non diversamente specificato negli articoli seguenti, l'insediamento di tutte le attrezzature infrastrutturali, servizi ed impianti connessi all'esercizio delle attività turistiche, comprese quelle direzionali, promozionali e propagandistiche ad esse collegate, previo accertamento del massimo rispetto delle caratteristiche ambientali circostanti e delle tipologie della zona.

E' consentita la realizzazione sia di strutture residenziali, sia di attrezzature necessarie ad attività artigiane di assistenza e manutenzione derivanti dall'esercizio di attività turistiche della zona nonché attrezzature commerciali sempre a servizio delle stesse.

E' altresì ammessa l'attività agricola compreso gli agriturismi.

Art 35. ZONE "G2.1" TIGO - "G2.2" COLONIA ESTIVA DI CORITIS

Le zone sono costituite da edifici privi di caratteri architettonici di pregio.

Gli interventi ammessi sono quelli previsti all'articolo 31 lett. D) della Legge 457/78.

E' ammesso anche l'intervento di demolizione con ricostruzione e in tal caso le prescrizioni urbanistiche sono quelle di cui all'art. " zona B2 di completamento delle norme di attuazione. Gli interventi si attuano per intervento diretto.

Art 36. ZONA TURISTICA "G2.3" per camping e caravanning in località Zamlin

Le aree interessate si trovano in prossimità dell'edificato di Zamlin, due sulle sponde del rio Potoch e una sulla sponda destra del rio Resia con una estensione complessiva di 20.127 mq. La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata alla formazione di un piano regolatore particolareggiato comunale (PAC) convenzionato che dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- il 20% della superficie territoriale verrà destinato alle strutture a carattere stabile quali casa del custode, ricevitoria, servizi di ristoro, servizi igienici, lavanderia, stireria ecc. con un indice di edificabilità fondiaria non superiore al 0,5 mc/mq;*
 - la restante superficie è riservata all'impiego di carattere provvisorio quali tende e caravans con una superficie pari al 20% da destinare a sistemazioni a verde, con piantumazioni di alberi autoctoni e aree di sosta per il gioco e il tempo libero;*
 - salvaguardia degli elementi paesaggistici con particolare attenzione alla morfologia del terreno e all'assetto della vegetazione.*
 - Tutte le reti tecnologiche dovranno essere interrate senza modificare l'orografia;*
- Parcheggi "P":*
- Un posto macchina ogni due tende.*
 - Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui all'art. Parcheggi.*

Art 37. Zona G3 (demanio sciabile)

Individua le parti del territorio comunale interessate dai demani sciabili.

L'area interessata è quella di Conca Prevala confinante con il vasto territorio sciabile di Sella Nevea in comune di Chiusaforte.

In tale zona sono ammessi interventi connessi con l'attività dello sci ed in particolare:

- 1. realizzazione di impianti di risalita;*
- 2. apertura di piste da sci nonché la loro manutenzione;*
- 3. impianti di innevamento artificiale;*
- 4. protezioni valanghine.*

Gli interventi dovranno comunque risultare compatibili con l'organizzazione delle restanti superfici del demanio sciabile.

Attuazione: intervento indiretto per punti 1 e 2, intervento diretto per punti 3 e 4.

SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI (S)

Art 38. - Zona S (Servizi ed attrezzature collettive)

A- DEFINIZIONE

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto.

B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

C. DESTINAZIONE D'USO

Nella tavola di PRGC "Zonizzazione" le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. VIABILITA' E TRASPORTI (Sp)

parcheggi di relazione.

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA (Sc)

edifici per il culto;

edifici per uffici amministrativi;

centro civico e sociale.

3. ISTRUZIONE (Si)

asilo - scuola dell'infanzia;

scuola primaria di primo grado;

scuola primaria di secondo grado.

4. ASSISTENZA E SANITA' (Sa)

attrezzature sanitarie di base;

cimitero.

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO (Sv)

nucleo elementare di verde;

verde di quartiere;

sport e spettacoli all'aperto di livello urbano.

6. SERVIZI TECNOLOGICI (St)

gas, elettricità, trasporto pubblico locale, depositi, magazzini, mercati coperti, etc..

impianto di depurazione acque reflue;

impianto di smaltimento dei rifiuti (piazzole /aree ecologiche);

impianti per la telefonia/radiotrasmissione.

7. AREE DI EMERGENZA IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI (CN)

In recepimento della Circolare Prefettizia prot. n° 4178 del 30.10.97 il piano individua la zona destinata alle attrezzature per sport e spettacoli all'aperto "Q5.6" situata presso il torrente Resia in prossimità del Capoluogo, idonea ad installazioni di emergenza nel caso di gravi calamità naturali.

D. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI - PRESCRIZIONI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

La destinazione d'uso delle attrezzature collettive urbane e di quartiere è modificabile senza ricorso a variante urbanistica qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.11, comma 1, del D.P.reg. 86/2008 (Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007), a condizione che sia

soddisfatta la dotazione minima di standard urbanistici richiesti dalla normativa regionale per le diverse categorie.

Le zone Sv sono equiparate alle vie pubbliche ai fini dell'applicazione dell'art. 905 del Codice Civile.

1. VIABILITÀ' E TRASPORTI

1.1) Parcheggi di relazione (**Sp**)

1.1.1) Parcheggi scoperti

A. Zona B0.

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito; *l'uso del cls faccia vista dovrà essere il più possibile limitato.*

B. Aree esterne alle precedenti.

Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate utilizzando materiali che si armonizzino con le caratteristiche ambientali del sito e prevedendo adeguate opere in verde (alberi e siepi) che mitigino un loro elevato impatto; l'uso del cls faccia vista dovrà essere il più possibile limitato.

1.1.2) Parcheggi coperti

I parcheggi coperti dovranno essere realizzati secondo tipologie e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche, ambientali e morfologiche del sito.

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA (**Sc**)

2.1) Edifici per il culto

Per gli edifici di culto, aventi tutti rilevante pregio storico-architettonico, sono ammessi solamente interventi di adeguamento normativo, di restauro e di risanamento conservativo. *Sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:*

-delle norme di codice civile;

-di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;

-della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 11 del D.P.G.R. 0126/95.

Per gli altri edifici è ammessa la ristrutturazione edilizia ed un ampliamento massimo pari al 50% del RC (rapporto di copertura).

Sono ammessi altresì interventi finalizzati:

- alla previsione di adeguate aree a parcheggio, nel rispetto delle quantità minime fissate all'art.11 del decreto di revisione degli standard urbanistici ed alle esigenze di funzionalità;

- alla sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza.

2.2) Edifici per uffici amministrativi

Sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti, nella misura sufficiente a soddisfare le esigenze di funzionalità e logistiche del servizio.

3. ISTRUZIONE (**Si**)

Il piano individua solamente le strutture esistenti già peraltro sovradimensionate in rapporto alla realtà demografica e la possibilità di inserimento di un asilo nido. Sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

-delle norme di codice civile;

-di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;

-della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 12 del D.P.G.R. 0126/95.

Sono inoltre ammesse funzioni che consentano un utilizzo nell'intero arco della giornata.

4. ASSISTENZA E SANITA' (**Sa**)

4.1) Attrezzature sanitarie di base:

La nuova realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento sono consentiti nella misura sufficiente a soddisfare le esigenze di funzionalità e logistiche del servizio.

4.2) Cimiteri

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico, in riferimento al piano cimiteriale comunale vigente.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e a verde.

Parcheggi stanziali e di relazione: si rimanda a quanto prescritto dall'art. 13 del DPGR 126/1995 Revisione degli standard urbanistici regionali

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO (Sv)

5.1) Verde di arredo urbano

Tali attrezzature dovranno avere finiture e tipologia adeguate alla funzione e alla localizzazione, ponendosi in continuità morfologica ambientale con il contesto.

5.2) Verde di quartiere

In tali aree sono ammessi piccoli volumi di servizio alle attività svolte e tettoie con un massimo del 10% della superficie complessiva per attività sociali, chioschi, ludoteche, punti di ristoro, servizi igienici.

La loro sistemazione deve prevedere:

- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico;
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive;

5.4) Sport e spettacoli all'aperto

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- sono ammessi volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, tettoie, chioschi, ludoteche, punti di ristoro, nel rispetto delle norme del Codice Civile. Sono ammessi i palloni a copertura dei campi sportivi.

Parcheggi: 1 posto macchina per ogni 2 utenti.

6. SERVIZI TECNOLOGICI (St)

A questa sottozona il piano assimila normativamente l'intero insieme delle reti tecnologiche (idrico, fognario, elettrico, telefonico, gas), per le quali sono ammissibili tutti gli interventi di adeguamento, rifacimento e/o ampliamento che gli Enti o Società proprietari ritengano necessari con l'obbligo di perseguire la massima riduzione di impatto ambientale delle strutture fuori terra per il raggiungimento della quale l'Amministrazione comunale potrà dare specifiche prescrizioni.

Nella zona "B0" dovrà essere perseguito l'obiettivo di interrare progressivamente l'intero insieme delle linee aeree.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. 0126/95, le aree destinate alla localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue, le piazzole ecologiche e le discariche controllate dovranno di norma essere circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti in funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.

CAPO 4 SISTEMA INFRASTRUTTURALE:

Art 39. Rete Viaria

A- DEFINIZIONE

Sono le aree destinate alla viabilità pubblica, sia esistenti che di progetto, nonché alle funzioni ad esse connesse, comprendono gli elementi stradali (carreggiate, banchine, marciapiedi, parcheggi, aiuole spartitraffico, nodi stradali, ecc.) e gli spazi laterali connessi al corpo stradale (fossi, ecc.), nonché le aree per l'allargamento delle viabilità esistenti e per la creazione di nuove viabilità o di piste ciclabili ed elementi per la mobilità sostenibile. Nelle tavole di piano si dividono in:

- strade asfaltate;
- viabilità forestale esistente;
- viabilità forestale di progetto.

B - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

C - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Il Piano indica il solo assetto strutturale del sistema viabilistico; l'indicazione grafica contenuta nelle planimetrie della zonizzazione pertanto ha valore di massima fino all'approvazione dei progetti esecutivi, da redigere nel rispetto delle norme vigenti relative alle caratteristiche geometriche e costruttive, entro le fasce di rispetto stradale così come indicate nelle planimetrie della zonizzazione.

Le intersezioni, gli accessi carrai nonché la disciplina delle aree destinate alla viabilità dovranno essere conformi alle norme del Codice della Strada.

Per l'ubicazione e la regolamentazione dei nuovi accessi dalla viabilità in genere dovranno gradualmente essere rispettate le disposizioni contenute nelle norme sovraordinate (PRITMML) ed in particolare:

-arretamento dal confine di proprietà di mt 5,00 per i cancelli manuali;

-realizzazione di cancelli elettrificati telecomandati.

D - ELEMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE:

Porte urbane e rallentatori: Sono ammessi allo scopo di segnalare l'ingresso ai tratti stradali interni agli ambiti abitati dove si vuole raggiungere l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni e la qualità degli spazi aperti pubblici. Si tratta di risagomature della sede stradale in modo da creare leggere flessioni del percorso, ovvero di altri accorgimenti fisici o ottici.

Art 40. Piste e percorsi cicloturistici, cammino Celeste, via Alpina

Obiettivi di progetto sono l'incremento e la realizzazione di una rete integrata di connessioni ciclabili e pedonali che si estenda al di fuori dei confini comunali in un'ottica intercomunale e nel recepimento delle reti strategiche del PPR.

Le tavole di Piano riportano sia le piste ciclabili in sede propria esistenti e di progetto che i percorsi di collegamento su strada e indicano il percorso di massima della viabilità stessa che dovrà essere definita con apposito progetto esecutivo. Lungo tali percorsi per una fascia di 5 m non è ammessa l'edificazione, sono ammesse solamente opere infrastrutturali e di arredo. Tali aree sono comunque computate ai fini dell'edificabilità.

I tracciati del cammino Celeste e della via Alpina sono considerati di interesse sovra comunale e non possono essere interrotti. Sono ammessi interventi di risistemazione e riqualificazione, aree di sosta, informazioni e servizi.

Art 41. Tracciati di interesse agricolo paesaggistico.

Sono strade e carrarecce individuati nelle tavole di zonizzazione con apposito simbolo e che presentano un certo interesse per i caratteri del paesaggio attraversato oppure perché si tratta di antichi tracciati costruiti con tecniche costruttive proprie della cultura tecnica del luogo.

Nel loro insieme formano una rete di collegamento tra i luoghi notevoli del paesaggio.

Tutti gli interventi su tale viabilità dovranno ispirarsi al più rigoroso rispetto del paesaggio. Sulla viabilità di interesse storico esistente è consentito operare interventi di consolidamento, ripristino ed allargamento tenendo conto dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche dell'ambiente locale e con particolare attenzione allo scolo delle acque. E' consentita la pavimentazione di piste ciclabili.

E' consentito inoltre recuperare antichi tracciati scomparsi o realizzare nuovi brevi tratti di collegamento tra percorsi esistenti per costituire una rete il più possibile continua. E' consentita la realizzazione di punti di sosta panoramici (cioè aree di sosta con sedute) pubbliche o private.

Art 42. Parcheggi (Sp)

1. La normativa nazionale e regionale vigente stabilisce standard urbanistici e prescrizioni sulle aree da riservare a parcheggio (Sp – attrezzature per la viabilità e i trasporti).

2. Nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi stanziali nella misura specificata al punto 4. La superficie dei parcheggi stanziali è computata in rapporto al volume vuoto per pieno degli edifici (o volume urbanistico).

3. Per i Piani Attuativi approvati prima della data di adozione del nuovo PRGC, contenenti specifiche previsioni quantitative sulla dotazione di parcheggi stanziali, è confermata tale norma di Piano Attuativo; agli altri Piani Attuativi si devono applicare le disposizioni del presente articolo.

4. Le superfici da destinare a parcheggi devono rispettare le seguenti prescrizioni, tenuto conto che il riferimento al volume va inteso sempre come volume urbanistico (vuoto per pieno):

DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE

_ Interventi di nuova realizzazione non soggetti a Piano Attuativo:

PARCHEGGI STANZIALI : 1 mq/10 mc (con minimo 1 posto auto/u.i.)

In aggiunta alla dotazione di parcheggi stanziali, negli interventi di nuova costruzione in zona B con volumetria utile superiore a 7.500 mc dovrà essere ricavata una dotazione di parcheggi privati di uso pubblico pari al numero delle unità immobiliari residenziali.

_ Interventi da attuare mediante Piano Attuativo:

PARCHEGGI STANZIALI : 1 mq/10 mc (con minimo 1 posto auto/u.i.)

PARCHEGGI DI RELAZIONE: 2,5 mq/ab

DESTINAZIONE D'USO DIREZIONALE

PARCHEGGI STANZIALI : 1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

PARCHEGGI DI RELAZIONE: 80% Su

DESTINAZIONE D'USO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE

_ Interventi di nuova realizzazione non soggetti a Piano Attuativo:

PARCHEGGI STANZIALI : 1 mq /10 mc (con minimo 1 posto auto/u.i.)

_ Interventi da attuare mediante Piano Attuativo:

PARCHEGGI STANZIALI: 1 posto auto/2 addetti con un minimo di 1 posto auto

PARCHEGGI DI RELAZIONE: 10% Su.

DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE

Interventi da attuare mediante Piano Attuativo o mediante intervento diretto o in caso di trasferimento/nuova localizzazione degli esercizi commerciali.

SV < 400 mq in zone residenziali	60% SV
SV < 400 mq	100% SV
Esercizi singoli con 400 < SV < 1.500	mq 150% SV + area pertinenziale per operazioni di carico e scarico delimitate rispetto alle aree a parcheggio
Commercio all'ingrosso	25% Su
Servizi diversi da quelli esclusivamente commerciali (attività di intrattenimento, svago...)	100% Su

SV: superficie di vendita – Su: superficie utile. Per le definizioni vedere specifica norma in materia di attività commerciali

Le superfici sopra riportate comprendono la dotazione di parcheggi stanziali pari a 1 mq /10 mc (con minimo 1 posto auto/u.i.), computata in rapporto al volume urbanistico degli edifici.

Le aree a parcheggio sono da localizzare all'interno del perimetro di zona omogenea in cui è ubicata l'attività commerciale se questa è localizzata al di fuori dell'area urbana, oppure in altre zone omogenee del sistema insediativo in cui risultino compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici, purché localizzate entro un percorso di 500 metri.

Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003 non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati in zona omogenea A la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.

Per quanto non disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni della normativa regionale in materia di attività commerciali.

DESTINAZIONE D'USO ALBERGHIERA

_ Interventi da attuare mediante Piano Attuativo o mediante intervento diretto: 1 mq /10 mc (con minimo 1 posto auto/camera o u.i.)

ATTREZZATURE PUBBLICHE E SERVIZI SOVRACOMUNALI

- AREE DESTINATE A SPETTACOLI SPORTIVI

PARCHEGGI STANZIALI : 1 mq/10 mc

PARCHEGGI DI RELAZIONE: 1 posto auto/2 utenti.

É possibile computare, per il soddisfacimento dello standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.

- ALTRE ATTREZZATURE PUBBLICHE

PARCHEGGI STANZIALI E DI RELAZIONE: 100% SU (50% SU nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata o urbanizzata oppure nel caso di edifici esistenti).

- ATTREZZATURE PUBBLICHE URBANE E DI QUARTIERE

PARCHEGGI STANZIALI E DI RELAZIONE: 80% SU (40% SU nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata o urbanizzata oppure nel caso di edifici esistenti).

5. CARATTERISTICHE FISICHE PER TUTTE LE DESTINAZIONI:

- Le nuove aree a parcheggio di relazione con viabilità interna di distribuzione dovranno essere progettate come segue:

- le alberature devono essere pari ad almeno un albero ogni 4 stalli (alberi d'alto fusto);

- il perimetro dell'area deve essere delimitato da una fascia verde di siepe o arbusti;

(è ammessa deroga a tale prescrizioni per le zone B0 e B1 per un miglior inserimento nel contesto).

SPECIE ARBOREE

Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento, con apparato radicale contenuto e profondo, caratterizzate dall'assenza di fruttificazione e essudati.

COPERTURE

In corrispondenza di parcheggi all'aperto a servizio di unità immobiliari esistenti o di progetto (ad esclusione delle zone B0 e B1) oppure in aree destinate dal PRG a parcheggio di relazione, sono ammesse, in alternativa alle alberature e in deroga agli indici di copertura, opere di schermatura dei medesimi quali grigliati e pannelli fotovoltaici o solari, a condizione che si rispettino integralmente le seguenti condizioni:

- i parcheggi e le relative strutture di schermatura non devono essere adibite ad altra funzione che il parcheggio ed il riparo degli automezzi;

- i singoli posti auto non devono essere delimitati da murature o da altre strutture;

- la profondità della schermatura deve essere limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo di mt. 6,50.

CAPO 5 ELEMENTI DI MINTERESSE AMBIENTALE PAESAGGISTICO

Art 43. Corsi d'acqua (zona fluviale)

A - DEFINIZIONE

Gli ambiti dei corsi d'acqua principali corrispondono agli ambiti di pertinenza fluviale del PAIR e alle acque pubbliche.

B - OBIETTIVI

Il PRGC si prefigge come obiettivo di tutelare il sistema idrografico di superficie consentendo solo le opere strettamente necessarie al mantenimento dell'equilibrio idraulico e di potenziare i valori paesaggistici della zona.

C - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

In tale zona sono consentite le opere di manutenzione e sistemazione idraulica, gli usi agricoli e zootecnici compatibili con il buon regime idraulico, gli interventi sulla vegetazione atti a favorire il consolidamento delle rive ed il mantenimento, la riproposizione o la creazione di un ambiente naturale di pregio paesaggistico fruibile anche a fini turistici e ricreativi.

Le opere idrauliche dovranno essere progettate tenendo conto non solo delle esigenze idrauliche, ma dell'ambiente fluviale nel suo complesso, adottando i materiali e le tipologie che meglio si adattano, dando la preferenza ad opere di bioingegneria o ad opere miste di ingegneria idraulica tradizionale e bioingegneria.

Nelle opere trasversali si cercherà di evitare strutture a vista in conglomerato cementizio, optando per materiale lapideo e, per il coronamento, per grossi massi.

Gli interventi sulla vegetazione dovranno tendere alla conservazione delle alberature esistenti di maggiori dimensioni e all'impianto di essenze arboree ed arbustive che impediscano la crescita di infestanti tali da creare una fascia protettiva di adeguata profondità. Tutte le alberature in alveo andranno eliminate.

La viabilità esistente potrà essere oggetto di interventi di manutenzione e di ristrutturazione; potrà essere realizzata nuova viabilità di servizio, utilizzabile anche a fini turistico-ricreativi, e potranno essere realizzati rilevati di salita o discesa dai corpi degli argini per creare un facile collegamento tra corso d'acqua e territorio circostante.

Sono vietate le dighe, le prese d'acqua e le centraline idroelettriche.

Sono fatte salve le norme PAI.

D - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

In tale zona l'attuazione è diretta, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia idraulica.

Art 44. Mulini

I mulini esistenti o quantomeno i loro sedimenti presenti all'interno del territorio comunale e correttamente evidenziati della tavola della zonizzazione di fondo valle in scala 1/2000 sono:

- 1- mulino situato nei pressi della frazione di Oseacco nei pressi del rio Oseacco dello Potoch;*
- 2- mulino situato tra il cimitero di Oseacco e la frazione nei pressi del rio Oseacco dello Potoch;*
- 3- mulino situato nei pressi del torrente Resia sotto Prato.*

In tutti e tre i casi ci troviamo di fronte a solo sedimenti fondazionali.

E' ammessa la loro ricostruzione rispettando il sito, la tipologia, il dimensionamento e i materiali costruttivi originari.

Gli eventuali progetti di ricostruzione dovranno essere completi di documentazione fotografica o documentazione grafica riportante fedelmente l'opera demolita.

Art 45. Edicole e Cappelle votive

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico, è consentita la costruzione di cappelle-edicole-icone votive nel rispetto della seguente normativa:

- a) Superficie coperta : massimo mq 5.00;*
- b) Altezza : massimo ml 2.50;*
- c) Distacco dalle strade : minimo ml 3.00;*
- d) La costruzione non dovrà impedire la visibilità viabilistica;*
- f) Rispetto degli elementi architettonico-costruttivi ed in particolare:*
 - muratura in pietrame a vista o intonacata;*
 - struttura della copertura in legno;*
 - manto di copertura in coppi.*

Art 46. Tracce della Comunità

Sono i luoghi segnalati nelle Mappe di Comunità redatte dall'Ecomuseo Val Resia.

Indicano spazi aperti conservati nella memoria come siti importanti per le pratiche sociali comunitarie. Tali siti vanno conservati liberi da edificazioni e ogni intervento deve essere rispettoso del carattere del luogo. Concorrono al calcolo degli indici di edificabilità ove presenti.

Art 47. ZSC IT 3320012 Prealpi Giulie settentrionali e PARCO NATURALE delle PREALPI GIULIE

Nelle tavole di zonizzazione è individuato il perimetro della ZSC (ex SIC) IT 3320012 Prealpi Giulie settentrionali entro il quale valgono le prescrizioni previste dalle vigenti leggi e succ. modifiche (Piano di Gestione).

Per le zone interne al Parco Naturale Prealpi Giulie si rimanda alla corrispondente normativa e alle tavole del Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) e smi.

Le zone indicate nelle tavole riportano con valore indicativo la zonizzazione del Parco al 2018.

Titolo V – Norme finali

CAPO 1 VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

Art 48. Vincolo paesaggistico

Le norme del presente articolo assumono coerenza all'interno dei perimetri di cui all'art. 142 del Decreto legislativo, 22/01/2004 n° 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, come individuati nella Parte statutaria del PPR FVG approvato e riportati sulla tavola Vincoli Sovraordinati. La delimitazione nella tavola non costituisce adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ma garantisce il rispetto dello stesso ai fini della gestione dei vincoli definiti dal PPR.

Nell'ambito delle aree vincolate sono ammessi gli interventi di cui alle singole zone di appartenenza ove compatibili con le Prescrizioni di cui agli art. 22 (laghi), art. 23 (fiumi, torrenti e corsi d'acqua) e art. 28 (boschi) delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale entrato in vigore il 10.05.2018.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano:

1) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m. 150 ciascuna

2) territori coperti da boschi

3) aree montane sopra i 1600 m

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono ammessi gli interventi di cui alle singole zone di appartenenza con le seguenti specificazioni:

- dovranno essere valutati gli adeguati interventi di mascheramento e mimetizzazione (quinte vegetali, ecc.) e di ricomposizione del paesaggio tradizionale (filari, siepi spontanee, prati stabili).

Per edifici con destinazione produttiva l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra di notevoli dimensioni, sia a forme di minimizzazione dell'impatto.

Nel rispetto delle singole zone omogenee ove interessate da vincolo paesaggistico bisogna attenersi alle successive prescrizioni in ordine alla sistemazione della viabilità in genere ed in particolare per le piste forestali e la sentieristica, per la sistemazione di alvei fluviali di versanti e di ex cave. E' opportuno seguire un indirizzo di ingegneria naturalistica che ci consente di ottenere ottimi risultati dal punto di vista idrogeologico, estetico paesaggistico e naturalistico. Necessario è contenere il movimento delle terre rispettando l'andamento morfologico del terreno che ci consenta anche di ridurre allo stretto necessario gli eventuali inserimenti di opere d'arte.

- La viabilità di collegamento dei vari centri urbani deve essere realizzata con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale o in terra armata, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale, in casi particolari, dove le tipologie strutturali sopra previste diventano di difficile soluzione, è possibile utilizzare elementi in acciaio, quali ponti su fune con impalcato in tavoloni in legno;

-la viabilità vicinale in particolare delle zone E3 e E4 deve essere realizzata con pavimentazioni in sterrato o in conglomerato bituminoso, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale o in terra armata, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava;

-la viabilità forestale deve essere realizzata con pavimentazioni in sterrato o in massciata di pietra, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale, in terra armata, o in scogli di cava locale posti in opera a secco, canalette raccogli acqua in legno o in alternativa struttura in ferro o cls con rivestimento in tavoloni in legno, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava.

- La sentieristica deve avere una larghezza prossima a ml 1.00, prevedere piccoli movimenti terra, utilizzo di elementi in legno per formazione di passerelle e parapetti, piccole opere di sostegno in travi di legno o murature in pietrame a secco, eventuali tratti impegnativi, tipo ferrate, attrezzati con corde o scalini in ferro.

- Le sistemazioni idrauliche devono venire realizzate senza stravolgere il corso naturale dello scorrimento delle acque ed in particolare si richiede il rispetto delle aree golenali, l'inserimento di opere correttamente dimensionate e di tipologia variabile in rapporto ai singoli siti. I piccoli corsi d'acqua quali rii con contenuta portata d'acqua dovranno venire sistemati con eventuali inserimenti di piccole traverse in tronchi di legno, sulle sponde longitudinalmente si ammettono interventi a scogliera e muri opportunamente rivestiti in pietrame. Per quelli con grande afflusso d'acqua sono ammesse opere trasversali e longitudinali in conglomerato cementizio armato purché opportunamente rivestite con pietrame locale; per le longitudinali si possono realizzare anche scogliere purché i trovanti provengano da cave locali. Nello studio di sistemazione bisogna assolutamente tenere presente salvaguardando gli accessi all'alveo da parte dell'uomo e degli animali.

- La sistemazione dei pendii, delle frane in genere, il ripristino di eventuali cave dismesse dovrà avvenire affidandosi prevalentemente alle tecniche dell'ingegneria naturalistica quali contenuti movimenti terra, utilizzazione di materiali organici naturali quali materiali vegetali vivi, materiali organici inerti, materiali di sintesi.

I fabbricati esistenti ad uso artigianale "D2a" di località Oseacco e Stolvizza (ex stalle sociali) in caso di ristrutturazione devono rispettare le seguenti prescrizioni.

Le coperture dovranno venire realizzate in lamiera grecata verniciata, di colore marrone (testa di moro).

Il solaio di copertura dovrà essere a due falde con pendenza minima del 15%.

Il paramento le pitture dovranno essere realizzate a base di calce e terre naturali quali bianco, giallo, rosa, marrone.

Sono consigliati inoltre dei rivestimenti in tavole di legno locale.

I serramenti possono essere in legno opportunamente verniciato o in alternativa in alluminio (si consiglia una verniciatura "verde principe").

Eventuali recinzioni saranno costituite da pannelli in ferro zincato tipo "sterope" della ditta Orso grill a maglia rettangolare posizionati su un cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 25 per un'altezza complessiva di cm. 170, affiancata da siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm, onde garantire continuità e omogeneità sull'intero tratto.

Le aree destinate a campeggio di località Zamlin potranno essere recintate con pannelli o staccionate in legno associate a siepi rustiche.

Eventuali piccoli volumi di servizio potranno essere realizzati rispettando scrupolosamente la Guida agli interventi.

Art 49. Fasce di rispetto da strade ed infrastrutture

a) fasce di rispetto stradale

Sono specificate nella tavola di zonizzazione.

In tali fasce potranno rilasciarsi autorizzazioni o concessioni solo per stazioni di servizio e/o distribuzione carburante. In caso di attività principale per la distribuzione del carburante, la superficie per servizi annessi potrà estendersi anche nelle contigue zone urbanistiche, qualora i regolamenti degli enti gestori lo richiedano, per rispettare la distanza minima tra le attrezzature. In ogni caso non potrà estendersi più di 50m in profondità dal ciglio stradale. In tutta la superficie identificata potranno collocarsi le attrezzature di servizio necessarie.

I limiti di rispetto, sovrapposti al retino di zona, concorrono al computo della S.c. e dell'I.f. relativo alla zona stessa.

Nell'ambito della viabilità esistente sono regolamentati gli accessi come segue:

c) Cimiteri

Il limite in edificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è come indicato sulla cartografia della zonizzazione del P.R.G.C., regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

d) Linee elettriche

nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16.01.1991 e D.P.C.M. 23.04.1992.

f) Depuratori (100 m)

Attorno agli impianti di depurazione è prescritta una fascia in edificabile larga non meno di ml 100. Nel caso di impianti esistenti, dove detta larghezza non può essere rispettata, si dovranno adottare idonei accorgimenti sostitutivi nel rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti

h) Fasce di rispetto delle sorgenti idriche pubbliche (200 m)

In tale zona sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;

h) gestione dei rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Sono escluse altresì nuove costruzioni, mentre sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di ristrutturazione e di ampliamento limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti.

i) Aree percorse da incendio

Le zone boscate percorse dal fuoco individuate nella tavola Vincoli sovraordinati, non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualunque genere per venti anni dall'incendio al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione, totale o parziale, del ripristino d'immobili preesistenti, e di eventuali opere se autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste. Da tale divieto, operativo per venti anni dalla data dell'incendio, consegue l'impossibilità di approvare strumenti urbanistici o loro varianti che comportino modifiche alla destinazione originaria.

Art 50. Reti ed impianti tecnologici, impianti solari, fotovoltaici e impianti a biogas

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condutture interrato od aeree, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici

(fibra ottica, telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura ed acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

Il nulla osta o l'autorizzazione per le linee elettriche, rilasciati dagli Organi competenti relativi, riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona.

Tale concessione non riguarda uffici o abitazioni anche se a servizio dei suddetti impianti.

Nella relativa concessione saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima consonanza delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

Restano escluse le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante di P.R.G.C.

Nelle zone E1, E3, E4 le opere a rete dovranno essere poste di norma entro terra e, qualora ciò non sia possibile, ne dovrà essere mitigato l'impatto sull'ambiente attraverso adeguati interventi, anche mediante la formazione di schermi vegetali. Nelle zone agricole le opere, quali palificazioni e altre strutture, dovranno essere di norma ubicati ai confini dei campi coltivati.

- La costruzione di cabine per l'elettricità e la telefonia è ammessa in tutte le zone. Nelle zone B0 dovranno inserirsi nell'ambiente per tipologia, localizzazione e materiali.

Nelle altre zone le cabine potranno essere costruite nel rispetto dei seguenti parametri:

D.e.: ml. 6,00 da parete cieca
ml. 10,00 da parete finestrata

D.c.: nel rispetto del Codice Civile.

Nella zona E4, E3 dette attrezzature dovranno essere realizzate con accorgimenti opportuni (interramenti, formazione di schermi arborei) al fine di un miglior inserimento ambientale nel rispetto dell'assetto vegetazionale e della morfologia esistente .

IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI

In generale il Piano consente la posa dei pannelli solari e delle cellule fotovoltaiche esclusivamente sui tetti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- seguano la pendenza del tetto (nel caso di tetti a falde);

I campi fotovoltaici a terra sono vietati nelle seguenti aree agricole:

- aree interne al SIC;
- aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42 del 2004 lettere c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua e d) montagne per la parte eccedente i 1600 m slm. La necessità di escludere i campi fotovoltaici da queste categorie di aree è dovuta all'eccezionalità delle parti montane in questione e all'importanza che assume la valle del torrente Resia e affluenti.

Gli impianti a biogas sono ammessi esclusivamente in area agricola e quale integrazione dell'azienda agricola. L'impianto deve essere alimentato almeno per l'80% da scarti di produzione agricola dell'azienda stessa.

IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

In zonizzazione è individuata con apposito perimetro l'area dove collocare impianti (antenne) per radio- telefonia.

Si rimanda inoltre al piano di settore.

Art 51. Zone a vincolo idrogeologico

Sono le zone vincolate ai sensi della L.R. 9/2007 per finalità di tutela dell'ambiente fisico.

Nella tavola dei vincoli sono evidenziate le particelle catastali, in parte o integralmente ricomprese nelle zone omogenee di cui al comma 2, art. 51 della L.R. 9/2007, nelle quali permane, ai sensi del medesimo comma 2, il vincolo idrogeologico.

CAPO 2 NORME FINALI

Art 52. Edifici in zona impropria

Sono considerati "in zona impropria" gli edifici presenti, alla data di approvazione del presente P.R.G.C. in zone omogenee che non ne prevedono l'esistenza ovvero che non ammettono le destinazioni d'uso cui detti immobili sono destinati.

Per gli edifici in zona impropria è ammesso un ampliamento "una tantum" massimo pari al 20% del volume originario e comunque non superiore a mc. 150 (Volume utile), anche come accessorio staccato, a condizione che:

- a) l'ampliamento sia motivato da documentate esigenze dei nuclei familiari, o per miglioramenti igienico-sanitari o per ragioni connesse alla razionalizzazione dei processi produttivi ;
- b) non si tratti di attività inquinanti;
- d) non ricadano in fasce di rispetto della viabilità di rilevanza territoriale. Nel caso in cui tali edifici ricadano nella fascia di rispetto di altre viabilità, l'ampliamento è consentito con le limitazioni di cui all'art. 35, comma 3, della L.R. 19/2009.

La concessione per ampliamenti "una tantum" in zone improprie non interessa i soggetti che ne abbiano già goduto, in base alle norme vigenti prima dell'adozione del presente P.R.G.C.

Per le residenze agricole in zona agricola è comunque ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari e quanto disposto dalla L.R. 19/2009 art. 36. Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi edilizi con modifiche di destinazione d'uso in residenza agricola.

Art 53. Norme transitorie e riferimenti ad altre normative

Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alla legislazione vigente.

Art 54. Prescrizioni geologiche e idrauliche

Valgono le previsioni del piano vigente integrate dalla relazione geologica allegata alla variante 2018 e le relative prescrizioni ed esclusioni dettate dal parere del Servizio geologico:

NORME DI SICUREZZA GEOLOGICA (vigenti confermate):

Le presenti norme si riferiscono alla seguente cartografia dello Studio Geologico vigente:

Carta di sintesi

(scala 1:25.000 relativa all'intero territorio comunale)

Tav. 3

Carta di zonizzazione geologico-tecnica

(scala 1:5000 relativa ai centri abitati)

Tav. 4.1 Prato, San Giorgio, Gniva, Oseacco, Lischiazze

Tav. 4.2 Stolvizza, Zamlin

Tav. 4.3 Coritis

Tav. 4.4 Ucceca

Aree montuose con presenza di gruppi di tavoli e borgate rurali maggiori

(scala 1:5.000)

Tav. 5.1 Ruschis Tav. 5.8 Jama Clen

Tav. 5.2 Pischiruach-Rastie Tav. 5.9 Sella Carnizza

Tav. 5.3 Scia Tav. 5.10 Rio Nero

Tav. 5.4 Sagata Tav. 5.11 Toumalicunze

Tav. 5.5 Narone Tav. 5.12 Pozore di Sopra

Tav. 5.6 Pusti Gost Tav. 5.13 Tamor

Tav. 5.7 Glivaz di Oseacco Tav. 5.14 Cernapenc

I vincoli di carattere geologico sono inoltre riportati nella seguente cartografia del P.R.G.C.

Tavole 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - zonizzazione del fondovalle a scala 1:2.000

Tavola 3.3.1 - sintesi dei vincoli geologici su zonizzazione generale a scala 1:10.000

Il territorio viene zonizzato come di seguito descritto:

ZONE A

Aree a rischio geologico, aree a sensibilità geomorfologica, aree acclivi

Sono comprese le aree interessate da pericoli naturali o caratterizzate da condizioni geomorfologiche sfavorevoli (zone A nelle TAV 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e, nella TAV.3, le zone esterne ai riquadri delle tavole di zonizzazione geologico-tecnica).

La tipologia del fenomeno non è stata distinta per cui queste aree appaiono prive di retino ad eccezione degli ambiti fluviali delimitati su base catastale.

Queste aree sono considerate inedificabili.

L'area, nell'estremo settore orientale, che il P.R.G.C. individua come zona G di Demanio Sciistico è utilizzabile solo successivamente alla individuazione e alla realizzazione di opere di protezione per la messa in sicurezza dell'area nei confronti dei fenomeni valanghivi.

In esse è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture (piste, strade ecc.) che deve essere comunque preceduta da studi ed indagini puntuali che ne accertino le condizioni di fattibilità.

L'infrastrutturazione non dovrà interferire negativamente con la rete drenante naturale e artificiale; le opere non dovranno in particolare ostacolare o modificare il regolare deflusso delle

acque. Saranno accolte solo modifiche previste da progetti approvati dalle competenti autorità.

E' fatto divieto di operare scarichi liquidi incontrollati che vadano ad incidere su pendio, con minaccia della sua stabilità o della sua conservazione.

E' sempre consentita la realizzazione di opere di difesa.

AREE CON PRESENZA DI BORGATE RURALI O GRUPPI DI STAVOLI

Si tratta delle aree a vocazione rurale nelle quali c'è diffusa presenza di edifici sparsi o raggruppati a costituire piccoli borghi.

Sono delimitate in TAV 3 da un rettangolo a bordo sottile numerate e siglate dal nome della località (Tav 5.1 Ruschis, Tav 5.2 Pischiruach-Rastie, Tav 5.3 Scia, Tav 5.4 Sagata, Tav 5.5.

Narone, Tav 5.6 Pusti Gost, Tav 5.7 Glivaz di Oseacco, Tav 5.8 lama Glen, Tav 5.9 Sella Carnizza, Tav 5.10 Rio Nero, Tav 5.11 Toumalicunze, Tav 5.12 Pozore di Sopra, Tav 5.13 Tamor, Tav. 5.14 Cernapenc)

Sono evidenziati con apposito simbolo (cerchio) i manufatti per i quali siano state accertate le condizioni di sicurezza nei confronti dei pericoli naturali (valanghivi, geostatici, idraulici).

Manufatti cerchiati sono presenti anche nelle zone A delle TAV. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

Si tratta di aree considerate in generale inedificabili nelle quali è però possibile, esclusivamente per i manufatti cerchiati, la manutenzione, la ristrutturazioni e modesti ampliamenti tecnico-funzionali dell'edificato esistente, così come definiti dalle norme urbanistiche.

ZONE B

Aree urbanizzate stabili non interessate da pericoli naturali

Si tratta di aree prevalentemente urbanizzate dove le condizioni geologiche sono favorevoli all'insediamento.

In queste aree è consentita l'edificazione.

La realizzazione e la progettazione saranno precedute da indagini geologiche proporzionate all'importanza dell'opera secondo quanto richiesto dalla Normativa Statale e Regionale vigente.

L'edificazione non dovrà interferire negativamente con la rete drenante naturale e artificiale; le opere non dovranno in particolare ostacolare o modificare il regolare deflusso delle acque, si eviteranno scarichi liquidi incontrollati sui pendii (soprattutto sulle scarpate di terrazzo).

L'edificazione su substrato roccioso, che non pone problematiche particolari, è subordinata solo all'accertamento delle caratteristiche e della profondità del substrato stesso sul quale

impostare la struttura fondazionale; qualora l'edificazione avvenga in pendio andranno comunque valutate attentamente le caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso al fine di evitare che l'esecuzione delle opere inneschi situazioni di instabilità.

Limitatamente a Stolvizza l'edificazione deve essere preceduta dalla corretta regimentazione delle acque che emergono diffusamente a monte dell'abitato.

Per l'edificazione su terreni morenici si terrà conto della eterogeneità granulometrica del sottosuolo adottando opportune soluzioni (demolizione, rimozione, frantumazione dei trovanti e successiva compattazione) che permettano l'omogeneizzazione del terreno in corrispondenza del piano di posa sul quale impostare le opere fondazionali.

L'edificazione su terreni alluvionali o detritici non pone problematiche particolari ad eccezione delle zone prospicienti i terrazzi (entro una fascia di 20 m dal ciglio) nelle quali andrà puntualmente valutata la stabilità d'assieme terreno-struttura adottando, se ritenuto opportuno, soluzioni progettuali che permettano di diminuire i carichi incidenti.

Per quanto concerne il rischio sismico, considerate le particolari condizioni geomorfologiche e strutturali delle aree urbanizzate, si ritiene che siano possibili amplificazioni delle scosse sismiche per cui si consiglia di adottare in fase progettuale criteri cautelativi per l'intero territorio comunale.

Nel caso in cui un lotto sia in parte edificabile ed in parte inedificabile in esso è possibile edificare o ampliare la costruzione esistente, esclusivamente nella porzione ritenuta priva di rischio, mantenendo comunque l'indice di edificabilità dato dalla norma per la zona del PRGC in cui esso ricade.

Zone C

Aree edificate nelle quali i pericoli naturali non assumono rilevanza tale da sconsigliarne l'utilizzo a fini edificatori

Rappresentano le zone edificate che ricadono entro le fasce di rispetto nei confronti dei cigli di terrazzo o zone nelle quali la penalizzazione geologica è limitata e non pregiudica l'utilizzo dell'edificato esistente. Vi sono inoltre inserite le fasce di rispetto nei confronti dei corsi d'acqua arginati che attraversano i centri abitati.

In queste aree non è consentita la nuova edificazione; è consentito il mantenimento dello stato di fatto e sono possibili le ristrutturazioni e limitati ampliamenti di carattere tecnico funzionale, così come previsti dal PRGC.

Eventuali ampliamenti non devono comunque diminuire la distanza tra l'edificio e la struttura morfologica che costituisce il vincolo (terrazzo, corso d'acqua).

Zone D

Aree nelle quali la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. è compatibile con le caratteristiche geologico-morfologiche.

Si tratta di aree caratterizzate da penalizzazioni geomorfologiche tali da escluderne l'utilizzo a fini edificatori ma nelle quali determinate destinazioni d'uso sono compatibili con la situazione che determina la penalità. Sono aree individuate per la realizzazione di parcheggi, discariche, e aree verdi attrezzate.

In queste aree è possibile esclusivamente la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. rimanendo comunque esclusa l'edificazione.

- ZONA "B0.R" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B0.R che interessa parzialmente gli abitati di Stolvizza e Coritis. Si differenzia dalla zona B0 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto. Nelle zone B0.R sono ammessi unicamente gli interventi di

rilevanza edilizia (manutenzione, restauro, risanamento conservativo), nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica e limitati ampliamenti di carattere tecnico funzionale.

ZONA "B1.R" INTENSIVA DI COMPLETAMENTO – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B1.R che interessa piccole porzioni

degli abitati di San Giorgio, Prato, Oseacco, Stolvizza e Uceea. Si differenzia dalla zona B1 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone B1.R sono ammessi unicamente gli interventi di rilevanza edilizia (manutenzione, restauro, risanamento conservativo), nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica e limitati ampliamenti di carattere tecnico funzionale.

ZONA "B2.R" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B1.R che interessa piccole porzioni

degli abitati di San Giorgio, Prato, Oseacco, Stolvizza e Uceea. Si differenzia dalla zona B2 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone B2.R sono ammessi unicamente gli interventi di rilevanza edilizia (manutenzione, restauro, risanamento conservativo), nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica e limitati ampliamenti di carattere tecnico funzionale.

AREE "E3.1.R" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI" –

AREE "E4.R" AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO -

STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E3.1.R che interessa piccole porzioni intorno all'abitato di Uceea e di sottozona E4.R che interessano piccole porzioni intorno ai vari abitati del comune. Si differenziano dalla zona E.3.1 ed E4 in quanto su di esse vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone E.3.1.R ed E4.R sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica ad esclusione di:

- a)-la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;*
- c)-l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;*
- f)-la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;*
- l)-le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;*
- r)-le opere sportive che non creino volumetria.*

Per i punti di variante A4, A5, A6, B4, B5, B7, B15, B18 e C1 della relazione geologica dott. Danilo Simonetti 2018 sono da rispettare i vincoli di in edificabilità per la distanza di 5 o 10 m, come evidenziato nella relazione geologica;

per il punto di variante B10 è esclusa la possibilità di effettuare ampliamenti sul lato NW dell'immobile;

per i punti di variante B19, B22, 36, 96 valgono le prescrizioni riportate rispettivamente a pag 33, 35, 9, 10 della relazione geologica;

per il punto di variante A6 si evidenzia che lo stesso entro la zona di rispetto del depuratore, non edificabile.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

**Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico
dei bacini idrografici dei fiumi
ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E
BRENTA-BACCHIGLIONE**

**NORME DI
ATTUAZIONE**

D.Lgs. 152/2006

**Allegato alla delibera n. 3 del
Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012**

Venezia, giugno 2012

NORME DI ATTUAZIONE

Introduzione

Le norme di attuazione sono state riformulate in funzione della semplificazione; numerose definizioni (area fluviale, piena di riferimento, zona di attenzione) sono state formulate dalle norme nella loro struttura essenziale, ma per il loro più esteso svolgimento e per l'interpretazione di tutta la normativa dovrà farsi riferimento anche alla presente relazione.

Sono state dettate norme specifiche, più agili, per le procedure di correzione e/o integrazione delle previsioni di Piano; procedure più agili sono state pure dettate per la classificazione della pericolosità conseguente alla realizzazione in via di urgenza di interventi di mitigazione/eliminazione di rischi e/o pericoli.

Anche per le ulteriori modifiche puntuali sono state disciplinate procedure più agili di quelle necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica.

I sempre più frequenti fenomeni alluvionali e franosi hanno poi suggerito la regolazione di procedure per la individuazione e perimetrazione in via cautelare ed urgente di aree pericolose pur senza attribuzione immediata della relativa classe di pericolosità.

Anche per gli insediamenti in area fluviale sono stati regolati procedimenti alternativi volti a valutare la possibilità di consentire interventi di difesa laddove le condizioni idrodinamiche lo consentano.

L'insieme di questo corpo di definizioni e di regolazione procedimentale ha consigliato di estendere detta normativa (che appunto non rimuove preesistenti vincoli né ne impone di nuovi) anche al Bacino del Livenza, regolato da uno specifico Piano approvato nel febbraio 2012; è sembrato infatti inopportuno che nell'ambito dello stesso territorio di competenza di questa Autorità potessero sussistere difformità a livello di definizioni generali (e fondamentali) e di procedure: verrà pertanto avviato uno specifico procedimento di variante.

A loro volta le norme che dettano i vincoli sono state razionalizzate, accorpate ed aggiornate rispetto alle normative di settore; anche in questo caso, non trattandosi di imposizione di nuovi vincoli né di rimozione di preesistenti, si è ritenuto di dover integrare ed accorpare le corrispondenti norme dei P.S.S.I. vigenti per i bacini del Piave e del Tagliamento, allo scopo di assicurare soprattutto l'uniformità definitoria.

Per quanto concerne in particolare il Tagliamento, per la parte riguardante perimetrazioni e conseguenti vincoli, risulta venuta meno la necessità di completare la procedura di adozione della variante il cui progetto è stato sviluppato in esecuzione della sentenza n. 112/2008 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Analoga operazione è stata condotta per la normativa dei due Piani Stralcio per la Sicurezza idraulica vigenti; in questi casi si è trattato di assicurare soprattutto l'uniformità definitoria.

Si è posto il quesito se interferendo la nuova normativa P.A.I. con le norme di attuazione dei vigenti P.S.S.I.T. e P.S.S.I.P. debba procedersi a VAS.

In proposito si osserva che il P.A.I. è uno strumento di pianificazione di valenza generale, che per legge deve individuare, perimetrare e classificare le aree pericolose sotto il profilo idraulico, geologico e valanghivo.

Ne deriva che appare inevitabile che eventuali perimetrazioni già tracciate nei P.S.S.I. possano e debbano essere riconsiderate, approfondite ed estese in ciascun bacino visto il carattere generale del P.A.I..

A tale scopo le definizioni di base, necessarie per procedere alle perimetrazioni ed alla programmazione per la protezione degli abitati e del territorio, debbono essere estese a tutti i bacini, anche per esigenze di coerenza e completezza.

Ulteriore conseguenza è che tutte le procedure per la modifica e/o l'integrazione e per l'attuazione del P.A.I. debbano essere dettate dalle norme del P.A.I. per tutti e quattro i bacini. Quindi non si tratta di attività di modifica dei P.S.S.I., ma di pianificazione generale dei quattro bacini; le eventuali norme assorbite, superate, inglobate, accorpate, dettate dalla pregressa pianificazione speciale per la sicurezza idraulica sono puntualmente indicate a soli fini di chiarezza e per presa d'atto.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regioni".

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino elencati all'art. 3, comma 2.

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito "Autorità di Bacino", può emanare direttive che:

- a. individuano criteri ed indirizzi per la realizzazione di nuove opere, la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
- b. individuano criteri ed indirizzi per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici o valanghivi, e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
- c. individuano criteri e indirizzi relativi alle norme e ai contenuti del Piano.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

- "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
-

USO;

- "**interventi di restauro e risanamento conservativo**", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - "**interventi di ristrutturazione**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
 - "**interventi di nuova costruzione**", gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali: **1)** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6); **2)** gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; **3)** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; **4)** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; **5)** l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; **6)** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale; **7)** la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
 - "**piena di riferimento**", l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;
 - "**aree fluviali**", le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;
 - "**coltivazioni arboree**": piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;
 - "**coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso**", piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;
-

- **“infrastrutture a rete”**, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali.
- **“preesistenze nelle aree fluviali”**, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di adozione del progetto di P.A.I. (7 ottobre 2004).

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. cartografia che rappresenta laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;
- c. cartografia storica e carta degli indici di criticità;
- d. normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Al Piano sono allegati i seguenti documenti:

- a. Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.);
- b. Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.);
- c. Progetto di Variante al Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento in ottemperanza della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 112/2008 (*).

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata)

P2 (pericolosità media)

P1 (pericolosità moderata)

* sospeso a seguito della delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 9.11.2012

- elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato)

R2 (rischio medio)

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 5 – Zone di attenzione

1. Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità :

a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- A.** meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- B.** realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- C.** nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- D.** nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera **A)** del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

3. Nel caso di cui alla lettera **B)**:

B.1

- I.** Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II.** la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- III.** la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- IV.** la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- V.** Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede a comunicare l'ipotesi di aggiornamento del Piano;
- VI.** ultimati i lavori, il Segretario dell'Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con decreto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

B.2

- I.** Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano.
 - II.** Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
 - III.** La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;
-

- IV.** La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- V.** La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;
- VI.** Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

4.

Nei casi di cui alla lettera **C)** del comma 1:

- I.** Il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II.** La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- III.** La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- IV.** La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- V.** Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.
- 5.** Nel caso di cui alla lettera **D)** del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione competenti.
- 6.** Il decreto di aggiornamento del Piano è immediatamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella prima seduta utile.
-

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal presente Piano.

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

- a.** eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
- b.** realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
- c.** realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
- d.** costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- e.** realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
- f.** realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- a.** mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
 - b.** non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
-

- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
 - c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica o valanghiva;
 - d. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
 - f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
 - h. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione
-

degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

- i. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- n. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- t. opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
 - b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
 - c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione
-

d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;

- d.** realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
 - e.** realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
 - f.** realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
 - g.** realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.
- 2.** Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

- 1.** Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
 - 2.** L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (01.12.2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
 - 3.** Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
 - a.** nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
 - b.** nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
-

- c.** piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
- d.** nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a.** determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b.** interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c.** generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a.** la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
 - b.** la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
-

- c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
 2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
 3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:
 - a. demolizione senza ricostruzione;
 - b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
 - d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
 - g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
 - h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
 - i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
-

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

- a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
- b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
- c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.

3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

ART. 18 – Norme per l'uso dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene nel bacino del Brenta

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate, nel rispetto delle previsioni del presente Piano, misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del torrente Cison.

2. Per conseguire le predette finalità nel periodo 15 settembre – 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo a quota non superiore a 252 m s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.

3. Le eventuali operazioni di svasso controllato del bacino hanno inizio a partire dal 1 settembre, salvo la possibilità, da parte della Regione del Veneto, di posticipare per un tempo limitato, tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.

4. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Regione del Veneto di concerto con il competente Ufficio Tecnico per le Dighe.

5. I soggetti gestori forniscono alla Regione del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali dei commi precedenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – Efficacia ed effetti del Piano

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino.

2. Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione in Gazzetta Ufficiale.

ART. 20 – Norme finali

1. A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano il "Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato", approvato ai sensi del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998, n. 267" decade.

Il relativo programma degli interventi si attua nell'ambito delle misure del presente Piano.

2. Il Piano fissa i nuovi criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree fluviali e di quelle pericolose e le norme procedurali per la loro integrazione. Conseguentemente dalla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) non saranno più applicabili gli articoli di seguito indicati che avevano interinalmente disciplinato la stessa materia:

- artt. 3 e 6 del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento;

- artt. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater della Variante al Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento (*);
- artt. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 14 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Piave.

3. Continuano ad esplicitare efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino:

- gli artt. 1, 2, 3, 4 comma 3 lettera k, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 13 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Piave;
- gli artt. 1, 2, 4, 5, 7 del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento.

4. Ogni volta che nelle norme è indicata la data del Progetto di P.A.I. -7 ottobre 2004- si intende:

- per le aree ricomprese nel Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.) la data del 4 giugno 1998 (fatto salvo quanto disposto dalla sentenza n. 112/2008 del T.S.A.P.);
- per le aree ricomprese nel Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.) la data del 12 aprile 2001.

* sospeso a seguito della delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 9.11.2012

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
**PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI
FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE**



Autorità di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

***PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
DEI BACINI DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE***

REDATTO A CURA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA DELL'AUTORITA' DI BACINO

Cannaregio, 4314 - 30121 - VENEZIA

www.adbve.it
